

C.

## TORNATA DI VENERDÌ 5 GIUGNO 1925

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	4213	Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	4241
<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	4213	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'articolo 133, comma 1°, lettera A) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato. . . . .	4241
<b>Presentazione di documenti (Annunzio)</b> . . . . .	4213	Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo. . . . .	4241
<b>Risposte scritte ad interrogazioni. (Annunzio)</b> . . . . .	4213	Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi, rimborso somme anticipate per eventuali protesti. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	4242
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		Ordinamento edilizio del comune di Chianciano . . . . .	4242
Organizzazione della Nazione per la guerra:		Convalidazione di decreti Reali emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25 . . . . .	4242
Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito:		Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana. . . . .	4243
Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina:		Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze . . . . .	4243
GRECO PAOLO . . . . .	4213-23-30		
GALEAZZI . . . . .	4213		
BASSI . . . . .	4227		
BAISTROCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	4228		
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	4230		
Si approvano gli articoli dei tre disegni di legge.			
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	4239		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritrea, cinese, italo-turca e libica, dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale. . . . .	4239		
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo, Croato e Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 . . . . .	4239		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma. . . . .	4240		

Pag.	Pag.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali . . . . .	4244	BROCCARDI: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena . . . . .	4227
<b>Disegni di legge (Rinvio):</b>		SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove provincie. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	4245
Approvazione della convenzione concernente l'impianto di una statistica commerciale internazionale, del protocollo e del regolamento di organizzazione dell'Ufficio internazionale di statistica commerciale, firmati a Bruxelles fra l'Italia, comprese le sue colonie, ed altri Stati, il 31 dicembre 1913 . . . . .	4243	— Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	4245
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1261: « Disposizioni eccezionali sulla sospensione degli sfratti dalle abitazioni » . . . . .	4243	— Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). . . . .	4245
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1925, n. 5, estensione al comune di Napoli delle disposizioni circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni e norme generali sul subaffitto e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 197, estensione al comune di Firenze della disposizione circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni . . . . .	4243	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i Trattati di pace di Versaglia, di Trianon e di Neuilly sur Seine . . . . .	4246
MUSSOLINI: Provvedimenti per l'organizzazione degli uffici per l'esecuzione delle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole. ( <i>Urgenza</i> ) . . . . .	4227	Organizzazione della Nazione per la guerra. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	4246
FEDELE: Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1838, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medii d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex-combattenti e vedove di guerra. ( <i>Urgenza</i> ) . . . . .	4222	Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	4246
— Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste. . . . .	4227	Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina . . . . .	4246
<b>Interrogazione:</b>		Estensione agli invalidi di guerra ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale. . . . .	4246
Rimborso dell'imposta di ricchezza mobile ai maestri elementari della provincia di Belluno:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma. . . . .	4246
SPEZZOTTI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4244	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943, modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie . . . . .	4246
TOVINI . . . . .	4245	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1135, che istituisce le scuole per motorista navale. . . . .	4246
<b>Relazioni (Presentazione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato. . . . .	4247
TOSTI DI VALMINUTA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale . . . . .	4227		

	Pag.
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo, Croato e Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 . . . . .	4247
Acquisto delle saline di Cervia e terreni interposti appartenenti a privati proprietari . . . . .	4247
Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1°) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906 e pagamento delle cedole relative; 2°) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle . . . .	4247
FERA . . . . .	4247

La seduta comincia alle 16.

MANARESI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Bifani, di un giorno; Mandragora, di 2; Valentini di 2; Volpi, di 2; per motivi di salute gli onorevoli Muzzarini, di giorni 10; Guglielmi di 8; Vaccari, di 4; per ufficio pubblico: gli onorevoli Rossi Luigi, di giorni 2; Bianchi Fausto, di giorni 2.

(Sono concessi).

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Martire ha presentato una proposta di legge per una tombola nazionale a favore dell'Istituto di studi romani, dell'Associazione artistica fra i cultori di architettura (Roma) e della Società romana di storia patria.

Anche i deputati Grancelli e Arrivabene Gilberto hanno presentato una proposta di legge per il passaggio del comune di San Giovanni Ilarione alle circoscrizioni della pretura di Soane e del tribunale di Verona.

Rinunziando i proponenti allo svolgimento, queste proposte di legge saranno inviate agli Uffici.

#### Presentazione di documenti.

PRESIDENTE. La Corte dei Conti ha trasmesso gli elenchi delle registrazioni con riserva eseguite nella seconda quindicina di aprile e nella prima quindicina di maggio 1925.

Saranno inviati alla Giunta permanente.

#### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati Verdi, Marescalchi, Tinzi e Barbaro.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

#### Discussione dei disegni di legge: Organizzazione della Nazione per la guerra. — Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito. — Ordinamento dell'alto Comando della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Organizzazione della Nazione per la guerra, già approvato dal Senato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Greco Paolo. Ne ha facoltà.

GRECO PAOLO. Per la connessione strettissima che passa tra i tre disegni di legge d'indole militare iscritti all'ordine del giorno, e cioè tra quello per l'organizzazione della Nazione per la guerra, e quelli per l'ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito e dell'Alto Comando della Regia marina, chiedo che la discussione generale sia unica sui tre argomenti.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Greco di fare una unica discussione generale possa essere accolta, tanto più che gli oratori iscritti a parlare sui tre disegni di legge sono gli stessi per tutti.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Galeazzi. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Onorevoli colleghi, il progetto di legge sulla organizzazione della Nazione per la guerra, che oggi è sottoposto al nostro esame, ha già formato oggetto di dibattito al Senato. Elaborato dalla Com-

(1) V. Allegato XVI.

missione Suprema di difesa, fu presentato a quell'alta Assemblea unitamente ad un progetto di ordinamento dell'esercito e ad altro di modificazione alle vigenti disposizioni sul reclutamento. Ma esso non era, nè poteva essere un complemento degli altri! Bene infatti ciò vide l'Ufficio centrale del Senato stesso, che, nella relazione dell'onorevole generale Di Robilant, nè proclamò l'assoluta indipendenza ed importanza, dedicando un attento esame a ciascuna delle sue singole disposizioni.

La discussione che al Senato ebbe luogo valse a meglio precisare taluni articoli della legge. Per altro nella rapidità in cui si svolse, non giunse forse a porre in tutto il suo rilievo presso la Nazione la grandissima importanza della legge stessa, nè sembrò attrarre eccessivamente la pubblica attenzione, allora tutta assorta alle questioni più immediate e più palpitanti del reclutamento e dell'ordinamento.

La relazione della nostra Commissione ha in sé tutti gli elementi atti a dare a questa legge il dovuto rilievo anche presso il pubblico. Ed io penso che sia da ritenere desiderabile che l'attuale nostra discussione possa completare ed illustrare quanto il relatore, onorevole Belluzzo, ha saputo rappresentare nella efficace esposizione della sua relazione.

Tanto l'onorevole Di Giorgio, allora ministro della guerra, quanto l'onorevole Robilant, nelle relazioni rispettivamente redatte, ebbero concettosità e sobrietà militari. Gli onorevoli senatori che parteciparono alla discussione al Senato stesso, portarono speciale sapere, e taluni anche la esperienza derivante da appropriata loro opera durante il periodo della guerra. L'onorevole Belluzzo ha rinnovato nella sua relazione la prova della sua competenza di tecnico e di ingegnere.

Se gli onorevoli colleghi me lo consentono, io porterò la parola dell'uomo di trincea e del fascista.

Come tale, io osserverò che il disegno di legge in esame può essere giudicato forse il primo passo verso quelle modificazioni che, avvenendo contemporanee ed armoniche anche in ogni altro ramo della nostra legislazione, potranno condurre verso quella rinnovazione dello Stato, verso quel così detto ordine nuovo fascista, che tutti sentiamo di dover raggiungere, onde portare la Nazione alla altezza degli eventi che l'orizzonte delinea e che l'indomani presenterà infallentemente.

Tutti sanno che nei periodi salienti della storia dell'umanità hanno vinto e sono sopravvissuti quei popoli che primi e più perfettamente hanno saputo darsi una salda costituzione di guerra.

Questa legge risponde a tale scopo.

Ed infatti la relazione che ne accompagna il progetto dice che essa «fissa le norme perchè la mobilitazione delle forze armate non paralizzi le Amministrazioni dello Stato, i servizi civili, le industrie di guerra; perchè le materie prime, le derrate alimentari, le risorse di ogni genere sieno utilizzate nel miglior modo ed equamente ripartite; perchè scoppiata la guerra, ogni cittadino sappia quale sia il suo posto; perchè insomma il Paese dalle regioni di frontiera e dalle isole, alle regioni più interne si trovi pronto ad assumere il suo assetto di guerra e si metta nelle condizioni più propizie per resistere ai grandi perturbamenti di una eventuale carestia ed a quelli che la guerra aerea e la guerra chimica con i loro spaventosi procedimenti possono portare nei punti più lontani delle frontiere terrestri e marittime».

Dalle parole succitate chiaro appare che questa legge vuole essere il caposaldo iniziale per giungere a quella militarizzazione della Nazione, che per vincere e per vivere dovremo in effetto adottare anche nel periodo di pace.

È quindi con vera soddisfazione che tale legge noi vediamo sorgere.

Di essa rileviamo anzitutto gli scopi di coordinamento, che ai fini della guerra e della vittoria essa vuol portare in tutte le attività nazionali, ad eliminazione di quelle gravi lacune, per cui, nella guerra precedente, tutto dovè essere improvvisato.

Inutile qui ripetere tutti gli inconvenienti che allora si ebbero. La legge, come è redatta e come si presenta, tende manifestamente ad eliminarli. E credo sia utile rilevare che essa ha anche una profonda essenza moralizzatrice, in quanto ha in sé gli elementi per eliminare o quanto meno ridurre gli inconvenienti che scaturirono dall'ingiustizia e dal privilegio — talora dalle frode — per cui, di fronte a un dovere cui nessuno avrebbe dovuto sottrarsi, fu nella passata guerra possibile a molti di tutto negare, e fu possibile ad altri di molto profittare.

La legge che discutiamo deriva dall'insegnamento essenziale scaturito da la guerra recente, e cioè che le industrie, l'agricoltura, i commerci, le finanze, l'istruzione pubblica, la stampa, che rappresentano gli elementi

essenziali della vita e della prosperità nazionale in pace, rappresentano altresì la forza vitale per l'alimentazione della guerra.

I consumi che questa porta, sia in uomini, sia in materiali — il logorio morale che induce, sono enormi. Tali consumi non solo assorbono tutte le ricchezze e le attività del Paese, ma da noi, in Italia, richiedono anche numerosi rifornimenti all'estero, ed impongono numerosissimi sacrifici a tutta la popolazione combattente e non combattente.

Per vincere quindi, non basta più avere delle forze armate, sieno pure organizzate e preparate alla perfezione, — e non basta neppure avere anche un comando illuminato, sapiente, geniale. Per vincere non basta più affermare la propria superiorità sui campi di battaglia, ma occorre anche e soprattutto che tale superiorità sia affermata nelle officine, nelle campagne, e nella disciplina nazionale.

È necessario quindi che tutte le attività nazionali debbano poter rispondere alle esigenze di guerra: — le industrie metallurgiche per quanto riguarda la produzione delle armi, delle munizioni e delle molteplici occorrenze di guerra; — le industrie manifatturiere per i vestiari e gli equipaggiamenti; — le industrie chimiche per i materiali sanitari, gli esplosivi, i gas-tossici; — l'agricoltura e le industrie alimentari per i viveri; — il commercio per il rifornimento delle materie prime e dei manufatti mancanti in paese; l'istruzione pubblica e la stampa per la propaganda, elemento quest'ultimo di valore incalcolabile nei riguardi del morale della popolazione, che è uno dei maggiori fattori di vittoria.

Ma perchè tutte queste attività mobilitate diano tutto il rendimento che è necessario, senza inutili consumi e dannosi sprechi di mezzi e di energia, occorrono due condizioni del tutto nuove.

1º) stabilire e mantenere fin dalla pace fra tutte queste attività produttive e le forze armate, quegli stessi legami e quella stessa coordinazione che è necessaria in guerra;

2º) provvedere ad una tale organizzazione, che all'atto della guerra queste attività possano mobilitarsi analogamente a quanto finora si è visto per le forze armate.

Nelle guerre precedenti di tutto questo non si era mai sentita la necessità.

Tempi ed epoche diverse, in cui le guerre non intaccavano che gli interessi di dinastie e di governanti: negli ultimi tempi, di governi in cui le forze in conflitto erano limitate, definiti i teatri e le zone di operazioni; le popolazioni considerate completamente neutre; in cui le guerre non erano mai eccessivamente

lunghe e non assorbivano se non limitata parte delle risorse del paese; in cui, alla necessità delle parti belligeranti generalmente bastavano gli speciali stabilimenti ed istituti che in ogni paese ciascuna organizzazione militare per proprio conto possedeva.

Anche la guerra del 1870, che era ritenuta la guerra classica per eccellenza, non si era distaccata da queste caratteristiche, ed in essa avevano potuto valere tutte le norme che regolavano il diritto di guerra, che ne rendevano meno gravi gli effetti alla popolazione, e davano carattere fin cortese e cavalleresco agli eventuali rapporti tra i belligeranti stessi.

Non vi è quindi da meravigliarsi se nessuna delle Nazioni che entrarono in guerra, neppure quelle stesse che la provocarono, giunsero alle ostilità con la visione esatta di quello che la guerra stessa sarebbe stata.

Ma siccome nessuna manifestazione umana, sia pure quella delle forme e dello accanimento della guerra, avviene senza ragione, così è che rifacendoci ai ricordi, all'orientamento mentale, alla letteratura militare dell'epoca che precedette la guerra v'è da rimanere realmente perplessi.

È pacifico ormai che gli uomini politici, che dal 1870 in poi pretesero essere alla dirigenza della Nazione, con l'anima di questa non ebbero mai alcun contatto.

Dando uno sguardo al campo tecnico-militare, è d'uopo riconoscere che la dottrina, le previsioni, le intelligenze erano restaste assai indietro in confronto alla maturanza che i popoli venivano quasi a loro insaputa raggiungendo, nella silenziosa ed in apparenza calma elaborazione psicologica ed intellettuale di quel periodo che precedette l'iniziarsi della grande guerra e che fu di vera e propria precursione rispetto al periodo attuale.

Era l'epoca dei savi tipo Guicciardini, ed i governanti, gli studiosi, vivevano appartati dai grandi movimenti di anima e di pensiero che agitavano le masse. Intanto che anime ardenti, uomini nuovi, espressi dal lavoro delle officine e dei campi venivano compiendo giorno per giorno un grande lavoro nelle coscienze, giungendo ad una profondità di pensiero sovente perfino audace. La grandiosità dell'apostolato influiva sulle anime delle masse, mentre nella nostra Nazione giornalmente si accresceva il disagio per un accrescersi numerico oltre il limite consentito dalla potenzialità del Paese. La marcia del pensiero proletario vinse vietate fobie, — lo adergersi del pensiero nazionale

rimise in onore la appassionante concezione di Patria nella santità che il Mazzini aveva così bene concepita. E un popolo come il nostro, il quale sembrava che ritenesse la guerra solo fenomeno da esecrarsi e destinato a scomparire, sorse un bel giorno a chiederla cantando! Ma secondo il suo volere e le sue tendenze, — non secondo le viste di governanti e neanche degli arruffa popoli, che, sbalorditi, scapparono in disparte.

Politicamente impreveduta, questa guerra non era stata neppure preparata. Gli stessi studiosi militari furono da essa sorpresi. E più ancora furono sorpresi, allorchè, scesi in campo, videro di doverla fare e condurre in una forma nuova, che i loro studi non avevano neppure lontanamente prevista.

Ahi! quanto il mondo militare si era illuso nella quiete di quel pericolo che ebbe la sua alba nel 1870, ed in cui i popoli moralmente e spiritualmente si preparavano ai grandi eventi dell'epoca attuale! Guerre brevissime! Convenzioni di Pietroburgo, dell'Aia, di Ginevra! Proiettili umanitari, inutilità della baionetta! Queste erano le presunzioni!

La realtà ha risposto: guerra fino all'esaurimento; gas asfissianti; bombe esplodenti; mazze ferrate; pugnale!

E non so se mi spiego!

Il fatto è che il mondo militare aveva arrestato la sua mentalità alla guerra del 1870, e senza preoccuparsi di altro si era fermato esclusivamente ad anatomizzare il tecnicismo offensivo e difensivo, che quella guerra aveva presentato. E nell'analisi paziente aveva dimenticato la grande verità che anche nelle loro forme strategiche, logistiche e tattiche, le guerre risentono del carattere che è proprio al sentimento, all'anima, alla necessità dei popoli destinati a venire a conflitto. Weissebur, Wörth, Spicherem, Metz, Sedan, Belfort, Parigi, così analizzate ed anatomizzate non avevano consentito di rilevare o dar valore agli insegnamenti della successiva guerra russo-giapponese. Mukden e Port-Artur restarono senza effettivo profitto, ed il profondo spirito offensivo giapponese, e talune forme tattiche, e taluni armi per la prima volta allora applicate e nella guerra nostra rinnovate e trionfanti, furono spiegate con una speciale psicologia della razza giapponese, che non avrebbe mai consentito in eventuali guerre tra nazioni europee il ripetersi di spettacoli simili.

Fu con tale mentalità che la guerra nel 1914 venne incominciata! E quando l'anno successivo noi entrammo in guerra, le idee

non erano gran che cambiate. In tre mesi si sarebbe decisa la guerra, si pensava e si scriveva! Ciò perchè la nostra mentalità non poteva ancora concepire quello che realmente ebbe poi a manifestarsi: una guerra determinata non da interessi di governi e di governanti, ma da ragioni di vita dei popoli, guerra quindi che non poteva chiudersi se non con l'esaurirsi della vitalità e della produttività di una delle parti impegnate.

Onorevoli colleghi, io non voglio certo star qui a tediarvi profetando cosa sarà la guerra ventura, tanto più che, in fatto di guerra i profeti hanno in genere poca fortuna. Ma una cosa è certa: che se la guerra passata ha interessato le basi essenziali della vita dei popoli belligeranti, la guerra ventura ne interesserà direttamente l'esistenza. Sarà questione di vita o di morte; questione di esistenza; esistenza economica e politica, e forse di civiltà, di religione, di stirpe.

E questi, onorevole Riboldi, sono gli interessi veri degli operai e dei contadini!

Ma dove è l'onorevole Riboldi?

Ah, manca! Sempre così quei signori, quando si tratta di stare sul concreto.

Basta pensare che l'offesa bellica potrà esser portata su un punto qualunque del territorio nemico; — che tutto sarà dichiarato campo di battaglia; — che scomparirà la distinzione fra belligeranti e non belligeranti; — tra uomini e donne; — che tutti i cittadini della nazione in lotta potranno essere soggetti alle stesse offese che finora si ritengono possibili solo alle truppe combattenti! Mentre sul mare la lotta di sommergibili cercherà opporsi ad ogni traffico avversario, perchè la fame — il freddo — la mancanza di tutto saranno obiettivi leciti di guerra!

Sono forse troppo catastrofico? Me lo auguro! Ma qui siamo in sede di organizzazione della nazione per la guerra, ed io penso che sia bene far meditare il Paese sulla necessità che questa organizzazione sia assoluta — completa, sincera (dico sincera!).

È certo, onorevoli colleghi, che se nel 1915 noi avessimo affrontato la guerra avendo già istituzioni quali quelle cui la legge oggi sottopostaci saprà dare consistenza, noi non avremmo avuto la necessità di dovere improvvisare tutto ex novo al momento del bisogno, e sotto la sfera delle più dure lezioni: industrie, commercio, finanze, propaganda di guerra! E ciò con dispendio enorme, di contro ad un rendimento scarso, mentre per i rifornimenti dovemmo darci anima e corpo in braccio all'Inghilterra. Le conse-

guenze sono note a tutti: nessun paese, neanche fra quelli vinti, soffrì tanti disagi e sacrifici quanto l'Italia, nessun esercito, nessuna marina furono così mal forniti di armi, di munizioni, di altri mezzi bellici; nessuna vittoria fu così disconosciuta quanto quella gigantesca di Vittorio Veneto.

La legge che discutiamo permette che in avvenire tutto ciò possa essere evitato.

Delinea infatti la grande ossatura dell'organizzazione che il Paese dovrà avere, perchè, in qualsiasi istante esso si trovi pronto ad assumere il suo assetto di guerra e condurla nelle condizioni più propizie per resistere e far superare i grandi perturbamenti che questa potrà apportare.

L'onorevole ex ministro Di Giorgio, quale presentatore della legge, l'onorevole Robilant al Senato, l'onorevole Belluzzo qui, tutti e tre hanno messo in speciale evidenza, fra questi perturbamenti quelli che la guerra aerea e la guerra chimica con i loro spaventosi procedimenti potranno portare. Corti discorsi: — c'è rischio che con tali nuovi mezzi la guerra possa essere disastrosa e luttuosissima, per quanto breve! Ciò, nella evenienza che possano, in breve ora, essere colpiti i centri di essenziale importanza.

Sarà l'organizzazione quella che potrà scongiurare questa evenienza terribile! Dovremo rinunciare a darcela? Potremo rassegnarci a morire per mancanza di preparazione?

Non credo che vi possa essere alcuno, discorde! E la preparazione è più che mai necessaria presso di noi, anche per la nostra posizione e la nostra conformazione geografica. Infatti noi abitiamo una regione, il cui confine terrestre, (che ha un complessivo sviluppo di quasi mille chilometri), ha adiacente una fascia montana, in nessun punto eccessivamente profonda, ai cui piedi è la zona per eccellenza fertile, produttiva, industriale, ricca: la Valle Padana. I suoi centri che sono di assoluta vitalità per la Nazione, possono essere tutti facilmente ed in breve raggiunti da velivoli nemici. Noi abitiamo un'area che ha seimila chilometri di confine marittimo e trecento mila chilometri quadri di confine aereo. Contro di esso facile e rapida può essere l'offesa marittima ed aerea dalle coste dalmate, da Vallona, da Corfù, da Malta, da Biserta, dalla Corsica, da Tolone.

Oggi abbiamo bisogno di una importazione di tredici milioni di tonnellate, quasi esclusivamente di provenienza marittima.

Non dobbiamo pensare che il mare ci possa essere occluso, sia pur temporaneamente?

L'onorevole Belluzzo nella sua relazione dice che vincerà nel più breve tempo la Nazione che « alla guerra si sarà durante il periodo di pace se non materialmente certo potenzialmente meglio preparata. La Nazione che avrà una industria ed una agricoltura indipendente dalla produzione estera ed organizzata fin dal tempo di pace, con alto intelletto ed un sicuro senso pratico, la nazione che avrà organizzato saggiamente i propri rifornimenti, ed a parità di queste condizioni, la Nazione che meglio saprà valorizzare l'intelligenza dei propri figli ».

« Nelle lotte future per le nazioni, egli scrive, vinceranno a parità di condizioni le nazioni più intelligenti e che meglio avranno saputo organizzare ed utilizzare tale intelligenza ai fini della difesa ».

Parole certo di Vangelo! Io anche sono del parere che nella preparazione e nella organizzazione molto dobbiamo contare sull'intelligenza per avere ragione delle attuali deficienze e difficoltà, e per liberarci dalla dipendenza della importazione estera. Deficienza di carburanti e di combustibili, deficienza di metalli, di cotone, di lana, di benzolo, di glicerina, di grano! — Ma siccome la guerra può scoppiare prima che questa intelligenza possa aver fatto i suoi miracoli: « produzione sintetica del carburante nazionale, utilità di applicazione dei nostri combustibili ecc. », così sono di parere che non si debba mancare di fare adeguato accumulo di materiali, grezzi e lavorati, di materie prime e di generi indispensabili alla vita, in quantità tale da poter sopperire anche ad una prevedibile eventuale durata di interruzione delle vie del mare, interruzione che il gioco di alleanze e la nostra azione marittima ed aviatoria dovranno consentire solo in via affatto temporanea.

Lo stesso dico per le macchine, che, pur organizzando l'industria in modo da poterne, durante la guerra, produrre quante saranno via via occorrenti, dovranno essere preventivamente allestite in numero tale, che fino a quando la trasformazione della produzione delle industrie non sia completamente avvenuta, possano essere sufficienti, tenendo conto che tale trasformazione potrà richiedere periodo che potrebbe essere più lungo del previsto.

Ed il Governo intervenga nel problema della dislocazione delle industrie stesse, che si intreccia con quello dell'industrializzazione del Mezzogiorno, ove l'assillo della guerra aerea può essere meno incombente.

L'onorevole Belluzzo ha accennato anche alla necessità dell'italianità nella produzione delle nostre macchine da guerra. Necessità sacrosanta. Noi non ci fidiamo degli stranieri, anche se alleati. L'esperienza l'abbiamo già fatta. C'è l'hanno fatta fare i 149-K di buona memoria, i 305-A, le polveri americane, ecc. E tutti abbiamo avanti agli occhi l'orrore dei pezzi scoppianti per causa delle spolette imperfette che l'estero ci aveva fornito, e di proiettili mal calibrati! E sentiamo ancora la tempesta delle anime, allorchè le polveri mal dosate o avariate rendevano incerti e fallaci i tiri che i calcoli e gli aggiustamenti fatti dovevano garantire!

In guerra si era riusciti ad avere una ottima fabbrica di artiglierie: il dopoguerra la distrusse! Perché?

Si era riusciti a trarre ferro dalle nostre montagne. Il dopoguerra lo cedè agli stranieri. Come mai?

E domando: fino a che punto Armstrong e Wieckers-Terni sono italiane? Perché è tedesca la fabbrica di aeroplani di Pisa?

E che ne è delle nostre ricerche di petrolio e di combustibili minerali? In che modo sono esse aiutate dal Ministero dell'economia nazionale?

L'onorevole Belluzzo parlando delle energie produttive italiane ha avuto il felice paragone del rubinetto a tre vie. L'usufrimento dell'una o dell'altra uscita non deve turbare il regime che lo fa funzionare, ossia il normale regime di impostazione e di concatenazione di lavoro nella produttività italiana.

La preparazione per la guerra si faceva un tempo col concetto che la pace dovesse rappresentare periodo di accumulazione delle energie e mezzi occorrenti che la guerra doveva a suo tempo impiegare e consumare.

Non è questo accumulo che può bastare per le guerre di oggi, che sono a tutta oltranza! Esso serve e va fatto per il periodo d'inizio, che può esser più o meno breve.

Per la guerra, oggi noi dobbiamo organizzarci a somiglianza di una grandiosa macchina lavoratrice. Essa avrà bensì un grosso volante, che dovrà regolare la marcia e consentirla anche nel caso di temporanea assenza di forza motrice, volante che sarà rappresentato da savie preveggenze, da opportuni immagazzinamenti, da adeguati accumuli di materiali e di risorse, ma la macchina dovrà normalmente andare con ritmo analogo a quello di pace sotto l'impulso delle preorganizzate forze produttive del paese.

Necessità di pace e necessità di guerra!

Ecco i due motori diversi cui tale macchina potrà essere ingranata. Il passaggio dall'uno ingranamento all'altro deve essere rapido, dolce, così come regolare e dolce deve essere il funzionamento della grande macchina in ciascuno dei due modi accoppiata.

Di questa macchina le forze operanti non sono che l'utensile.

Questo utensile deve essere forgiato del migliore acciaio e formidabilmente temprato. Esso potrà per avventura perdere la tempra e saltare. Ma se la macchina sarà ben congegata, se i rotismi saranno saldi e forti, se le trasmissioni saranno rispondenti, oh allora l'utensile potrà essere rinnovato e il lavoro esser ripreso con efficacia. Caporetto insegna!

Ma alla macchina, lavorante senza interruzione, occorre un saldo basamento: il patriottismo, il carattere, la virtù dell'anima italiana!

Ecco il campo dove il fascismo avrà modo di esplicare la sua missione di partito.

La scuola primaria e media ingranata a secondo del suo grado con i balilla e con gli avanguardisti, che dovranno giungere alla dignità di istituzioni nazionali, — le Università ingranate con la Milizia volontaria, — l'Esercito, il vecchio, il saldo, il glorioso, il meraviglioso Esercito nostro all'apice, quale scuola di perfezionamento di anime e di dirigenza di preparazione! Contemporaneamente scuola di attività di virtù e di saldezza d'animo anche per le nostre donne! Ecco ciò che occorre per la preparazione e l'organizzazione morale della Nazione! Occorre e va fatto, e va fatto presto; perchè io vedo che la giovinezza ci è al presente da ogni lato sottratta! (*Approvazioni*).

È certo, onorevoli colleghi, che se noi avessimo affrontato la guerra con i criteri oggi prospettati, noi non avremmo avuto allora quello sciupio di tempo e di energie che l'attività, l'intelligenza, la buona volontà di servitori devoti del Paese non giunsero ad evitare. Noi non avremmo avuto quell'assenza di unicità e di coordinazione negli acquisti, quello sperpero di denaro, cui (doloroso al nostro esame di uomini di trincea!) faceva riscontro in molti tale assenza di scrupoli, che maggior sangue e maggiori vite si richiesero a compenso dello squilibrio così prodotto! Noi non avremmo avuto lo spettacolo di uomini dalla attività talora ignobilmente spostata, che nei servizi di retrovia nascondevano la loro pochezza morale; di mano d'opera, che improvvisata



ed insipiente, si affollava negli stabilimenti e nelle fabbriche di materiali da guerra per sottrarsi al dovere, ed intanto, mentre produceva male, fruiva di salari che erano un insulto a noi, che, coscientemente accettando il dovere che essi avevano rifiutato, fortemente tenevamo la rude trincea, ove le notizie della loro tracotanza ci giungevano più amare ancora dell'eco delle privazioni e delle sofferenze delle famiglie trepidanti. Noi non avremmo avuto lo spettacolo di un esercito di impiegati per l'occasione, che stavano ad appesantire le varie Amministrazioni dello Stato, sotto la falsa testimonianza di dichiarazioni di indispensabilità, che, al confronto della loro abilità, ci faceva pensare se i rimasti non prendessero con troppa leggerezza il nostro sacrificio!

Ed intanto il progredire della guerra ci faceva assistere alla successiva creazione di enti e di organi nuovi, sulla cui indispensabilità certo non erano da sollevare eccezioni. Ma quanti vi trovavano nascondiglio? Quanti gli intrusi, gli inidonei, gli esuberanti? Quante energie improduttive, intanto che nella trincea la morte falciava sovente quelle intelligenze appunto e quelle abilità, cui noi avremmo riconosciuto non il diritto, ma il dovere di star dietro ad approntarci ciò che ci occorreva per vincere! (*Approvazioni*).

Colleghi combattenti e fascisti! Io son certo che voi mi comprenderete! Queste non sono inutili lamentele o vane recriminazioni! Ma il passato va sempre considerato allorchè si vuole preparare l'avvenire!

E per preparare l'avvenire, che non potrà mancarci, una legge occorre, onorevole Mussolini! Che la collettività possa perseguire e chiedere ragione a qualsiasi cittadino dell'opera che svolge in pace ed in guerra. Noi non possiamo permetterci il lusso di avere degli oziosi e dei parassiti in pace! Noi non possiamo permetterci il lusso di avere degli imboscanti nella guerra! Noi non possiamo tollerare profittatori, pescicani, barattieri! Noi non possiamo ammettere che il sacrificio dei combattenti possa mantenere la mensa ai vigliacchi! Noi non vogliamo il trionfo degli ipocriti del dovere! (*Applausi*).

È il sentimento dei veri fascisti che io vi porto, onorevole Mussolini.

Forse, se nel dopoguerra, invece di dare l'amnistia ai disertori, si fosse fatto l'esame degli stati di servizio, reso durante il periodo della guerra da ogni cittadino, valutandolo secondo il rendimento utile dato, ed il sacrificio fatto, forse non avremmo avuto il

triste periodo per cui attorno a voi la parte eletta di noi combattenti dovè costituirsi in fazione e scendere, col simbolo del fascio littorio nelle piazze! Se nel dopoguerra, si fosse chiesto conto dell'impiego del patrimonio intellettuale e morale che ogni cittadino deve alla Nazione, se si fosse chiesto ad ogni cittadino che avesse improvvisamente cambiato condizione, ragione delle ricchezze nuove, se si fosse applicato il concetto che la proprietà privata ed intellettuale debba essere secondo la classica nostra definizione, considerato come porzione della ricchezza collettiva da affidarsi esclusivamente ai degni a condizione che la sappiano far rendere a vantaggio della collettività, forse saremmo avanti parecchio nella nostra marcia ascensionale.

Perchè se si vuole che la gente non solo risponda all'appello, ma operi utilmente, anche quando si tratta di operare in quella linea indicibile che è tra la vita e la morte, e che noi combattenti conosciamo come quella in cui si può anche ridere e scherzare e stare superbamente sereni, e si può, talora perfino riuscire anche a non morire, occorre che la gente sappia che, dopo, non sia possibile sottrarsi all'esame ed alla critica dell'opera data.

La guerra passata fu lunga, tormentosa, incerta. Ci fu un momento in cui sembrò che si dovesse perdere tutto. Si disse che fu lo smarrimento di un istante, derivante dall'incoscienza demagogica di alcuni, da debolezza di altri! Tutto questo è vero.

Ma è vero altresì che se non ci fosse stato imboscamento, se non ci fosse stato profittantismo, se non ci fosse stato pescecianismo, Caporetto non sarebbe avvenuto, e la vittoria sarebbe stata raggiunta in precedenza.

Nella vostra legge, onorevole Mussolini, io vedo il punto e l'embrione anche per tutti questi provvedimenti. Essa contiene infatti gli elementi perchè negli organi da costituire si possano evitare le formazioni pletoriche. Ciò potrà evitare l'imboscamento.

Io vedo in confronto al passato limitazione di libertà amministrativa. Ciò eviterà il profittantismo ed il pescecianismo.

Io vedo un coordinamento ed una dipendenza gerarchica da organismi stabili e responsabili. Ciò che renderà armonica, opportuna ed utile l'opera concorde di tutti.

Ma io vorrei vedere sanzionato anche il diritto della Nazione all'esame che ho detto. Solo così io penso che la nuova legislazione potrà essere completa, e tutti daranno senza restrizione quanto loro sarà chiesto per lo

scopo, per cui tutti ugualmente siam nati: la grandezza, l'ascensione della Patria! (*Applausi*).

Onorevoli colleghi! A questo punto io avrei finito il mio dire circa la legge nell'organizzazione del Paese per la guerra, ed io vorrei che fosse possibile un po' di intervallo prima che io incominciassi a trattare della questione dell'Alto comando.

Ma ciò non è possibile! Onde è che io confido esclusivamente nelle vostra benevolenza, e nella grande importanza dell'argomento.

Onorevoli colleghi, testè, oggetto di appassionante discussione al Senato, il disegno di legge relativo all'ordinamento dell'Alto comando dell'esercito ha, come dice il vostro relatore, provocato, tanto nel Paese quanto all'estero, vivaci commenti.

La cosa è molto naturale.

È infatti la prima volta che il principio fondamentale che lo informa, la necessità, cioè, che una unica direttiva ed un unico comando debbano presiedere a quanto ha tratto all'organizzazione, alla preparazione, ed alla condotta della guerra, trova concreta attuazione in una legge, che netta e diritta si aderge, quale primo concreto provvedimento a sistemazione del nostro organismo militare.

Tale principio, formulato nell'immediato dopoguerra, e presentato all'esame del pubblico da vari uomini di pensiero e di studio, è stato lungamente dibattuto. In questa Camera stessa, sullo scorcio dell'anno testè decorso, in occasione della discussione del bilancio della marina, dette luogo a vivace dibattito, e tutti ricordiamo la fermezza e la chiarezza di idee con cui il collega onorevole Baistrocchi lo affermò di fronte ad illustre, altissimo contraddittore, animato anch'esso da alto senso di responsabilità e da forte, indiscusso amore per la Patria.

Oggi l'onorevole Baistrocchi è qui, in veste di relatore della legge accennata, ed in una prosa lucida e serrata ci sintetizza tutti i vantaggi che la legge stessa sarà per portare affermando il senso di grande sollievo e di sicura speranza che la legge ha fatto sorgere nel Paese.

All'affermazione dell'illustre e valoroso relatore noi non possiamo che associarci. Infatti noi pensiamo anzitutto che solo con tale provvedimento la soluzione dell'importante problema della preparazione della Nazione alla guerra potrà uscire da ogni precedente ritardo ed incertezza, ad avviarsi verso la sua utile concretizzazione.

Noi pensiamo inoltre che solo con tale provvedimento una guerra eventuale, che sarà prova tremenda di tutta la collettività nazionale, potrà avere quell'effettiva unità e concordanza di direzione e di azione che nei tre elementi terra, mare, cielo, oggi si impongono per vincere.

Oggi, chi fa la guerra è il Paese tutto intero. Durante il conflitto armato, questo deve continuare, intensificato, il normale ritmo di lavoro, volto a prodotti che servano essenzialmente a mantenere ed a crescere l'efficienza bellica delle forze che effettivamente combattono.

Esercito di terra, armata, aeronautica saranno gli strumenti che con la loro azione offensiva e difensiva tenderanno a turbare, a troncare quel ritmo nel paese avversario, a renderlo indisturbato nel nostro.

La rapidità nei movimenti delle forze di terra, oggi possibile, mediante le ferrovie e l'automobilismo, anche nel campo strategico; quella che sul mare mezzi nuovi hanno reso più rilevante; — la quasi istantaneità e l'intensità delle offese, che dal cielo sono possibili in ogni parte del territorio; — la sorpresa e l'insidia consentita ai sommergibili contro ogni specie di traffico che interessi le parti contendenti, sono tutti elementi che, — subordinatamente alla istantaneità delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e radiografiche — potranno rendere nel tempo e nello spazio possibile l'attuazione di quella unità di indirizzo che più facilmente e più completa potrà dare la vera vittoria.

È l'elettrotecnica, è la termotecnica, è la meccanica, è la scienza in una parola, che ha portato questa possibilità, la quale, appena delineatasi è divenuta necessità, e quindi onere indeclinabile all'intelligenza direttiva.

Nel passato tutto questo non sarebbe stato possibile. D'altronde il carattere della guerra di una volta, in cui le forze in conflitto erano limitate, in cui gli interessi che i paesi belligeranti avevano in gioco erano solo parziali, e, generalmente, non essenziali, non faceva sentire la necessità di una coordinazione e di una unità di indirizzo. Si aveva in genere una guerra per terra ed una guerra per mare, attuate ciascuna da organismi ben distinti e diversi, che nulla avevano di comune, che vivevano astratti completamente dalla vita della Nazione, e che in buona fede ritenevano di lavorare, di prepararsi, di operare per la Nazione stessa, cercando ciascuna, con ogni mezzo possibile di darsi la migliore consistenza, indipendentemente e senza affatto curarsi dell'altra. Esercito e marina, Mini-

stero della guerra e Ministero della marina; l'uno vedeva la vittoria sulla terra, l'altro la vedeva sul mare; l'uno chiedeva battaglioni e batterie, l'altro corazzate e torpediniere! Nel complesso dunque due organismi senza alcun affiatamento fra loro, che non riuscivano ad avere identità di vedute neppure in quel campo di necessaria cooperazione costituito dal problema della difesa delle coste.

Sorta l'aviazione, questa fu da principio considerata solo come un mezzo ausiliario, capace in determinate circostanze di riuscire utile tanto ad operazioni terrestri, quanto ad operazioni marittime. Nel 1914 non si aveva ancora alcuna visione circa la possibilità di impiego dell'aviazione come forza a sé e che potesse compiere per suo conto e nel proprio campo operazioni, che potessero essere fine a se stesse. Fu il generale Douhet che ne ebbe l'intuizione nel 1915.

Ma durante la guerra queste possibilità nettamente si affermarono. Onde è che alla fine del 1918 gli americani proposero la costituzione di una armata aerea interalleata, proposta che per altro non ebbe attuazione, perchè la guerra ebbe termine.

È evidente che solo un comando unico avrebbe dovuto presiedere alle forze collaboranti di terra e di aria. Del pari un comando unico avrebbe occorso, se la collaborazione avesse dovuto avvenire tra forze aeree e forze navali. Ovvio intanto risulta che un unico comando avrebbe dovuto reggere l'organismo aereo, per necessità costituito in modo promiscuo di aeroplani e di idroplani, per ogni evenienza di atterraggio o di arrivo.

A questo punto la logica è stringente; l'armata aerea ha stretto l'anello tra la terra ed il mare, ha ingranato i due rotismi. Il soldato e il marinaio, auspice l'aviere si sono stretti per sempre la mano, per creare tutti e tre insieme la maggiore grandezza della Patria. (*Approvazioni*).

Questa legge risponde nel modo più completo alle necessità della guerra che dovremo fare, necessità che in Italia sono particolarmente difficili a soddisfare. Non starò certo qui a rifare la storia delle nostre condizioni militari ed economiche.

La tradizionale tendenza ad essere pedissequi a quanto si fa all'estero, rende taluno ancora dubbioso circa la necessità e l'opportunità di questa grandiosa decisione.

Ma basta pensare che l'Italia è un paese a risorse più limitate che non la Francia, l'Inghilterra e la Germania. Come tale deve

ritrarre il massimo rendimento da tutti i suoi sforzi e mezzi. E tale massimo rendimento non si può ottenere se non stabilendo un legame strettissimo fra tutti gli organi civili e militari che debbono concorrere alla difesa del Paese. Questo legame non può esser dato se non da una direzione unica. Altrimenti avremo sempre sovrapposizioni, ingombri, spreco di intelligenza, di energia e di mezzi.

Questa legge è dunque proprio quello che ci voleva! Essa ci dà un capo responsabile di tutta la preparazione, di tutta l'organizzazione del Paese, della condotta della guerra. Questo capo ha mezzo di conoscere tutta la situazione politica, ma non è soggetto alle fluttuazioni di questa. Ha tutta la burocrazia per coadiuvarlo, ma è sciolto dalle sue pastoie. È dalla legge messo nelle migliori condizioni per lavorare e per forgiarsi lo strumento che dovrà impiegare nel modo migliore.

La guerra ventura sarà di una complessità tale che oltrepassa anche i limiti della nostra preveggenza.

La grave minaccia della nostra situazione geografica, — la poca profondità della fascia montana di confine, — la poca distanza di mare dai centri che ci circondano e da cui può muovere l'offesa nemica, le caratteristiche dei nostri probabili teatri di guerra chesono secondari rispetto alla zona Renana ed all'oceano, e che quindi possono non esser decisivi — la grave incognità delle materie prime — rendono i problemi che la riguardano assolutamente tormentosi.

Nella guerra ventura saranno le nostre sorti decise in terra? In mare? In cielo? Nessuno può rispondere, nessuno può prevedere! Ma provvedere occorre! E per provvedere realmente non si può prendere in considerazione partitamente la guerra che potrà fare l'esercito, partitamente la guerra che potrà fare la marina, partitamente la guerra che potrà fare l'aviazione! Ma tutte e tre le guerre, nel loro complesso ed ingranato insieme, vanno considerate, pensando che oggi non v'è se non la guerra di tutto il Paese, e che guerra sarà pure il lavoro incessante, febbrile, accanito, che dovranno compiere le energie lavorative, le quali costituiranno le forze combattenti sul fronte interno.

Queste ultime saranno come gli organi vitali di un organismo vivente, che produrranno e spingeranno calore, sangue e vita negli arti combattenti, attraverso le arterie che le comunicazioni costituiranno. E gli

arti combattenti, mentre dovranno fare di tutto per svolgere azione aggressiva e distruttiva contro il nemico, dovranno pure pensare all'azione conservativa a protezione dei detti organi vitali.

La proporzione delle forze terrestri, marittime, aeree, per l'una e per l'altra di dette azioni occorrenti e la loro organizzazione saranno da stabilirsi in dipendenza agli scopi che si riterranno sufficienti, ma il prodotto delle loro energie dovrà risultare massimo.

Solo un unico comando, solo un unico comandante potranno impostare bene questo grave problema, fissandone e chiedendone i mezzi e distribuendoli in proporzione armonica.

Onorevoli colleghi, prima della discussione del Senato poteva essere ammissibile che vi fosse taluno turbato, per non essere mentalmente preparato a questa grande innovazione.

Oggi, no!

Intanto il principio fondamentale che è necessaria unità di indirizzo e di comando, dal momento che le tre forze dovranno agire in collaborazione, è fuori discussione.

Fu detto che in omaggio a tal principio sarebbe stato necessario un ente ed una persona al disopra dei tre capi di Stato Maggiore.

Ma non sarebbe stato questo una superstruttura? In che cosa sta il danno che il capo di Stato Maggiore generale sia anche capo di Stato Maggiore dell'esercito?

Si è obiettato che nella organizzazione e nella preparazione, questo possa dare prevalenza all'esercito a danno delle altre due grandi forze della Nazione. Ma se quest'uomo sarà investito dell'alta responsabilità di difendere la Nazione e preparare la sua vittoria, se avrà, come nessuno potrà pensare diverso, scienza e competenza, può essere ammissibile che egli non vorrà tener conto delle necessità della marina e dell'aeronautica, la cui azione sarà efficace solo se collaboranti sul piede di perfetta uguaglianza morale coll'esercito di terra? Forse che il disegno di legge infirma questo concetto della perfetta uguaglianza morale delle tre grandi famiglie militari? Forse che ammette qualche subordinazione fra di esse?

Niente di tutto questo! La legge non ammette altra subordinazione se non quella personale dei gradi, quali sono stabiliti dalle gerarchie.

Come si fa poi ad affermare che sia danno che in guerra il capo di Stato Maggiore generale sia vincolato all'esercito? Un capo che non viva nel palpito dell'esercito che

combatte, potrà sentire ed ottenere quell'aderenza di azione, che occorrerà trarre dalla marina e dall'aeronautica? E se vorrà vivervi non si creerà un doppione, con tutti i relativi danni? Ma, poichè sarà sempre l'esercito di terra, il fante infine, il quale deciderà della vittoria, se è necessario che alla sua azione siano coordinate le vittorie di terra, di mare e di cielo, perchè la disposizione di legge non potrebbe essere viceversa un vantaggio?

Giova pensare che qualsiasi vittoria di mare e di aria potrebbe essere vana se l'esercito di terra sarà sconfitto, mentre qualsiasi sconfitta di mare e di aria potrà essere annullata, se il fante saprà resistere o sfondare!

Fu detto che quando gli ammiragli furono costretti ad obbedire ad autorità territoriali, furono sempre battuti. Bisognerebbe discutere anzitutto la specie di obbedienza! Ma si andrebbe troppo lontano!

Qui si tratta di una guerra tutta nuova, che alla passata, neppure all'ultima combattuta, non potrà esser paragonata. Qui si tratta, non di dare ordini, ma di indicare obiettivi da raggiungere. Le operazioni da eseguire e la responsabilità relativa saranno sempre dei condottieri di ciascuna delle forze richieste, marina od aeronautica. Non si tratta di obbedire a disposizioni o ad ordini, si tratta di ricevere compiti, quegli stessi compiti che una volta erano dati dalle autorità politiche.

Non abbiamo forse l'esempio di Napoleone e dei suoi ammiragli? Si può osservare che Napoleone può rappresentare un caso d'eccezione, perchè egli era anche capo politico della sua Nazione... Ma se è prescritto che il Capo di Stato Maggiore generale debba essere al corrente della politica, non può ammettersi che, politicamente illuminato sulla situazione, il Capo di Stato Maggiore generale veda meglio di ogni altro quale debba essere il da fare della marina e dell'aviazione? Non abbiamo del resto esempi di guerre in cui le flotte furono chiamate ad operare in intima collaborazione con eserciti? E chi dette in quei casi le direttive? E se la marina, se l'aeronautica potranno essere gli strumenti che gli daranno gloria e vittoria, vi pare possibile che colui il quale avrà la responsabilità tremenda del comando in guerra potrà pensare di menomarle od intralciarle in qualsiasi modo?

D'altro lato, non è forse vero che è solo il Re il comandante supremo di tutte le forze di terra, di mare e di aria? E ciò pre-

cisamente come è anche il capo politico della Nazione, responsabile di fronte alla storia di tutte le responsabilità dei suoi ministri di fronte a Lui ed al paese? E allora mi si consenta una domanda: perchè tanti timori quando l'esperienza ci attesta un ottimo funzionamento dei presidenti di Consiglio dei ministri, contemporaneamente reggenti un proprio dicastero?

Del resto, sotto ogni punto di vista ha già al Senato assicurato l'alta parola del grande nostro Presidente.

Sta il fatto che la necessità di addivere ad un organo centrale unico è tale nell'esistenza della situazione, che l'onorevole Mussolini ha dovuto assumere l'*interim* dei tre Ministeri. E la Nazione gli deve essere proprio grata, perchè da quel giorno si può dire incominciato l'impulso nuovo e vivificatore.

Quello che debbano essere questi tre Ministeri, e come potranno dar luogo al Ministero unico non è qui il caso di trattarne. Intanto è certo che la creazione del Capo di Stato Maggiore generale, coadiuvato per l'esercito da un sottocapo, ha il vantaggio di dare fin da ora la pratica attuazione del comando unico, mentre gli speciali rapporti stabiliti fra il Capo di Stato Maggiore generale col presidente del Consiglio e con i singoli ministri, assicurano che i criteri nello studio e nella preparazione della difesa nazionale, saranno in base alle esigenze effettive della difesa e non alla prevalenza politica dell'uno o dell'altro ministro.

Di tutto questo noi pigliamo atto con vero entusiasmo, e proclamiamo che il Paese, il quale, attraverso il complesso della sua popolazione, guarda all'avvenire e non al passato, il quale guarda con la vista lunga ed infallibile ch'è propria delle collettività, ha già giudicato favorevolmente la nuova istituzione. Noi non abbiamo che ad approvarla, inviando un plauso ai Capi del Governo e Duce del fascismo che ha finalmente ritrovato la giusta via che porterà il Paese a quella saldezza e coordinazione di tutte le sue energie produttive e difensive, per cui il periodo auspicato della terza grande Italia non sarà più un sogno di poeti. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Greco.

**GRECO PAOLO.** Onorevoli colleghi! Questi tre disegni di legge che vengono all'esame della Camera, dopo un'ampia, serena ed elevata discussione dell'alto ramo del Parlamento, non han bisogno di lunghi commenti. Essi segnano piuttosto, anche nel

campo militare, un principio di trasformazione conseguente a una ragione storica, morale e politica, che trova il suo fatale sbocco nelle ragioni della storia e nelle ragioni di diritto della stirpe.

Così come nel campo politico i nostri avversari, e soprattutto i democratici, obliarono che un popolo vincitore per quanto grande potessero essere gli errori dei governanti di dopo guerra, non poteva essere trascinato nè a un mutamento di regime nè a discese precipitose verso le nebulose ideazioni democratiche stridenti con tutte le ragioni spirituali della nostra storia, così nel campo militare, ad onta di tutti gli errori dei governi che si seguirono alla vittoria, nella nuova luce che segna l'attuale situazione politica troviamo lo sbocco nuovo, e definitivo, della situazione militare, che si accorda col nuovo indirizzo politico della nazione.

E in vero è sommamente interessante osservare che dopo Napoleone, il quale, per ragioni del tutto differenti da quelle, di circostanze e di tempo, nelle quali noi viviamo, potè realizzare un'unità di indirizzo militare e politico della Nazione, è la prima volta questa in Italia, e nel mondo, che si può realizzare un principio di comando unico che, fino dai tempi di pace, ha valore e interesse non solo per quanto riguarda la preparazione alla guerra, ma anche per quanto riguarda l'impiego nel primo tempo delle ostilità, compito delicatissimo finora trascurato od obliato, che ha cagionato dolorose disillusioni nell'ultima grande guerra sia nel campo nostro, sia anche nel campo avversario ed alleato.

Per ritrovare altri esempi di questa unificazione dei comandi militari nello spirito generale politico della Nazione, bisogna ritornare ai lontani tempi delle milizie barbariche, bisogna risalire ad Alessandro Magno. E qui è opportuno mettere in rilievo che mentre Napoleone traeva lo spirito di unità politica dallo spirito di unità militare, e soprattutto dalla vittoria e dalle necessità di una guerra permanente che esigevano il diritto di dare al popolo francese l'indirizzo che meglio rispondeva alla ragione delle armi, il nostro Governo ha dovuto procedere in piena pace a un sì profondo riordinamento, superando tutti gli scopi di una falsa e fiacida nebulosità demagogica, trasportando nel campo politico i frutti e le necessità d'una vittoria che da altri era oscenamente oltraggiata, e deviata dai fini della nostra storia.

Avrò pochissime cose da dire: voglio anzitutto richiamare l'attenzione della Camera

e del relatore del presente disegno di legge su una frase che potrebbe dar luogo a malintesi spiacevoli in altro campo. Che cosa è in sostanza il coordinamento dei tre Stati Maggiori, e con una interdipendenza subordinata dei due Capi di Stato Maggiore della aeronautica e della marina al capo di Stato Maggiore dell'esercito ?

Per una visione sintetica di cose, il relatore ha assommato nell'uomo le necessità delle stesse. In realtà non si tratta di voler stabilire una importanza di comando in relazione alle masse impiegate e tanto meno ai terreni di loro impiego. Si tratta di ben altro.

Il Governo, e soprattutto il capo del Governo, che accentra in questo momento tutte le funzioni della preparazione militare, logicamente è arrivato a questo ordinamento attraverso ad una valutazione superiore delle convergenti necessità delle tre branche.

Esso, come elemento accentratore e dominatore della vita della Nazione, stabilito che la responsabilità unica e collettiva, determinata e specifica della preparazione della guerra e della condotta delle truppe nel primo tempo di guerra, spetta al Governo, ha riattaccato questa sua responsabilità, all'ente responsabile, per capacità tecnica e preparazione di mezzi, cioè alla Commissione di difesa.

In sostanza il Governo, nella sua visione politica, e nella conoscenza che ha dei problemi interni ed esteri, determina la condotta politica da tenere e in conseguenza la condotta bellica che la Nazione deve tenere in funzione delle sue necessità e dei suoi obiettivi storici e politici.

In relazione a questo studio stabilisce il piano finanziario, per gli stanziamenti dei fondi e li mette a disposizione della Commissione suprema di difesa, incaricata di approntare i mezzi necessari alla guerra. Da questa intelaiatura discende la logica connessione fra il Capo di stato maggiore, verso il ministro della guerra, amministratore e disciplinatore, e il Capo del Governo presidente della Commissione di difesa, responsabile della preparazione politica e del controllo sulla rispondenza fra le esigenze politiche, il piano di guerra e la preparazione militare.

Stabilito così il legame di interdipendenza politico-militare, il piano di guerra discende in una logica armonia di preparazione e di coordinazione in cui i capi di Stato Maggiore delle tre branche hanno funzioni definite e coordinate. Supponiamo che esso contempra, ad esempio, la guerra sui due fronti;

e cioè stabilisca che l'Italia, in caso di guerra debba guardarsi tanto sulla frontiera orientale quanto su quella occidentale.

Il Capo di stato maggiore generale, che è responsabile dell'impiego delle truppe all'inizio della guerra, e che, in relazione alle direttive ricevute dal Governo, sa di dovere sviluppare l'azione preponderante, supponiamo sul fronte orientale, comunica al Capo di Stato Maggiore della marina lo schieramento delle truppe terrestri sulla frontiera orientale, e su quella occidentale, determinandone la densità, la profondità, i compiti, i tempi di sviluppo, gli obiettivi di primo e di secondo tempo.

In questa situazione la Marina ha un impiego, e allora il Capo di stato maggiore responsabile dell'impiego delle truppe di terra dice al Capo di stato maggiore della Marina: m'interessa che aiutate il fianco occidentale...

ARRIVABENE GIBERTO. Per amor di Dio, che non succeda questo !

GRECO PAOLO. Bisogna superare l'amore dell'arma propria per arrivare a una valutazione serena delle cose. Questo concetto di interdipendenza subordinale è una peculiare necessità che supera gli uomini e va alle cose.

Continuando, è il Capo di Stato Maggiore dell'esercito il quale deve dire: Le truppe avversarie possono sboccare tanto dalle vie di comunicazioni delle Alpi occidentali, quanto dal mare o dalle coste dell'Africa del Nord. M'interessa che guardiate la riviera di ponente e di levante con questo obiettivo: impedire che il convoglio delle truppe arrivi sulla riviera di ponente e di levante e vi esegua degli sbarchi.

Così inteso, il concetto di interdipendenza non è più una subordinazione ma piuttosto una coordinazione armonica nella quale il Capo di Stato Maggiore dell'esercito traccia in relazione al piano di difesa la linea strategica delle operazioni combinate.

E parimenti per l'aviazione, non v'è una dipendenza del Capo di Stato Maggiore dell'aviazione dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito. Questo in relazione agli obiettivi fissati, dirà al Capo di Stato Maggiore dell'aviazione: invece che bombardare le capitali avversarie, m'interessa che voi bombardiate, per esempio, le valli della Sava o della Drava o del Rodano che possono essere sedi di concentramenti, o di sbocchi di truppe avversarie.

La coordinazione è una necessità, sinora trascurata per ragioni di comoda

eliminazione di difficoltà: solo il Governo nazionale, che procede con spirito di risoluta innovazione poteva comprendere e determinare la soluzione di sì vasto e profondo problema.

È interessante determinare quali sono i vincoli che passano poi tra i Capi di Stato Maggiore della marina, dell'esercito e dell'aviazione, e i rispettivi ministri, e toccare anche un po' il problema dell'unificazione che è stato lasciato un po' in aria dal collega Baistrocchi, che ha in proposito vecchie simpatie, non celate d'altronde, ma non esibite.

In sostanza le tre Amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aviazione sono completamente libere di amministrare e di coordinare i loro sforzi in relazione alle esigenze specifiche e tecniche della relativa branca di organizzazione.

Il legame non comincia che sul terreno dell'impiego strategico e della preparazione dell'impiego al momento delle ostilità. Onde è che vano sarebbe ricercare la possibilità di collegamento fra l'unificazione del comando, che è una necessità, e l'unificazione dell'amministrazione, che è un dettaglio.

Il legame anche qui esiste attraverso la Commissione di difesa. In sostanza a che cosa tende l'unificazione dell'amministrazione in relazione all'unificazione dei comandi? Il punto di riunione degli interessi delle tre branche è uno solo, che sta al vertice della piramide. E in ragion del tempo si può ridurre al solo giorno in cui il Governo, in relazione alle necessità militari, stabilisce il contingente di bilancio, lasciando alla Commissione suprema di ripartirle fra le tre branche (esercito, marina, aviazione), e le altre necessità di organizzazione.

Ora voi conoscete che per legge storica ed economica tutti gli organismi freschi e forti tendono a specializzarsi, e sarebbe assurdo pretendere che l'esercito, la marina e l'aviazione che si inseriscono ogni giorno più nella vita della nazione e come tali sono obbligati a specializzarsi, semplificassero accentrando invece che ampliando.

L'esercito non è più una massa di uomini e di armi che agisce indipendentemente e qualche volta distintamente dalla nazione, ma è un complesso di movimenti spirituali, collegato a tutte le attività della nazione: alle banche, alla politica, alla produzione, all'economia. Sarebbe come andare a ritroso dei tempi e delle necessità, il restringerne la funzione a forme ormai superate dai tempi e dalla storia.

BAISTROCCHI, *relatore*. Nella relazione non ne ho parlato. Ho parlato semplicemente della unificazione di fatto, perchè abbiamo un ministro per tutti i Ministeri militari, il presidente del Consiglio.

GRECO PAOLO. Verrò anche a questo punto.

Ora se per unificazione si vuole intendere che i servizi possono essere convogliati verso l'unità della produzione, io sono oggi concorde come lo ero in dicembre, quando in questa Camera ebbi l'onore di aprire il fuoco sui problemi militari che tanta onda di passione destarono poi al Senato e nel Paese. Unificare, quindi, gli stabilimenti militari, per la marina, per l'esercito, per l'aviazione, raggiungendo l'unità di produzione, soprattutto l'unità di rifornimenti è necessità assoluta e urgente. Possiamo andare più in là, all'unificazione dei servizi di reclutamento. Ma questo non importa unificazione dei Ministeri che non è necessaria e potrebbe essere dannosa.

BAISTROCCHI, *relatore*. L'onorevole Greco svolge l'ordine del giorno che non poté svolgere il 7 o l'8 dicembre.

GRECO PAOLO. Onorevole relatore, non badi alle date ma alla sostanza; in tema di unificazione noi ci troviamo di fronte ad una esperienza come quella dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, che hanno dato nell'unificazione risultati assai discutibili e non è conveniente ripetere l'errore in una cosa anche più delicata quale è l'organizzazione per la difesa nazionale.

Ma il nostro Governo conosce le tappe del cammino che vuol percorrere per sanare con ferma volontà la tabe progressiva creata dai Governi del dopo-guerra nella organizzazione militare. Voglio ricordare solo che improvvisamente si ordinò di sopprimere due corpi d'armata. Senza pensare alla funzione politica e territoriale di questa unità. La soppressione del corpo d'armata di Ancona in quel delicato momento, che non è ancora superato rispetto alle necessità dello scacchiere balcanico, diede al corpo di armata di Bari un fronte che va da Pesaro a S. Maria di Leuca, obbligando a trascurare un lato assai delicato della nostra situazione strategica, quale può essere lo sbocco montenegrino-albanese, così come la soppressione del corpo d'armata di Genova obbligava il corpo d'armata di Torino a tenere tutto lo schieramento al fronte occidentale lasciando al corpo d'armata di Firenze, lon-

tano ed eccentrico, la difesa delle linee della Cornice.

E non intendo accentuare l'importanza di questi provvedimenti presi a caso.

In Francia i corpi d'armata sono resi indipendenti dalle provvidenze di studio e di preparazione affidati alle armate, e io spero che in epoca non lontana si arrivi in Italia ad una indipendenza analoga, ma la cosa merita di essere rilevata come sintomo di satiriasi distruttrice.

Si disse: bisogna dare l'impressione che si smobilizza, che si butta via il bagaglio di guerra, e si tagliò a caso senza riguardo nè alle esigenze della difesa nè a quelle della preparazione.

I democratici predecessori, che pure sbandierano il loro amore sviscerato per l'esercito ogni volta che questo serve ai loro fini, non pensarono alla delicatezza del settore delle Alpi occidentali, delicato come quello orientale e come tutta la nostra situazione di frontiera; così come non pensarono alle artiglierie ridotte a campionario di diciassette o venti tipi, alle munizioni, e alle artiglierie antiaeree, ai mezzi tecnici di difesa e di offesa, all'apprestamento delle frontiere, al morale dell'esercito.

Si lasciò la nostra situazione così come era nell'immediato ante-guerra, così ad Oriente dove c'era un nuovo confine da sistemare, come ad occidente dove l'organizzazione rimontava al 1884.

Non pensarono che a togliere il Capo di Stato Maggiore responsabile della preparazione e a ridurlo a funzioni di direttore generale alle dipendenze del ministro della guerra, anzi, a suggellare meglio la cosa, tolsero anche i locali al Capo di Stato Maggiore e pretesero di dare la responsabilità e il compito di preparazione al Consiglio dell'esercito. Altissimo consesso che comprende le nostre personalità militari più elevate, ma che non può avere la responsabilità della preparazione alla guerra, funzione che va accentrata in una responsabilità assoluta, unica e continua.

E qualche cosa di più fecero questi signori. Lasciarono tutte le armi così come esse erano alla fine della guerra, cioè non pensarono che l'esperienza del dopo-guerra andava convogliata verso un sano principio di modernizzazione di tutte i nostri mezzi, sconvolsero completamente l'arma di cavalleria, ridussero il genio, che pure in guerra aveva avuto tanta importanza e tanta necessità, a dieci battaglioni di zappatori minatori, che non si sa come potrebbero funzionare nel vasto quadro alpino della nostra

situazione di frontiera; ridussero la cavalleria a dodici stemenziti reggimenti sciabola su quattro squadroni, senza pensare che in questo modo, a ritroso di tutte le necessità dimostrate dalla guerra e dal dopo-guerra, la cavalleria veniva a perdere l'unico mezzo di impiego, il fuoco, necessario alla penetrazione in ogni terreno.

E tutto questo lo facevano quando i nostri quadri militari, quando i nostri capi avevano la esatta intuizione delle nostre necessità. Poichè, a titolo di orgoglio e di onore per il nostro esercito, bisogna dire che i nostri capi, in mezzo a necessità dolorosissime, compresero perfettamente gli insegnamenti della guerra, e li tradussero in studi e proposte mirabili per quanto trascurati dai Governi responsabili, che non vollero o non seppero provvedere.

Ora quando un Governo, arrivato alla direzione della Nazione, in un momento particolarmente difficile della nostra storia, e precisamente al momento dello svolto, quando continuare oltre significava tradire la missione della vittoria e della guerra, ci presenta un progetto di organizzazione dell'alto comando, che, rendendosi conto di queste varie necessità, pone il principio fondamentale ed essenziale per la ricostruzione dell'esercito e per la salda preparazione della Nazione alla guerra, allora, onorevoli colleghi, senza piaggerie e senza viltà, noi possiamo dire al popolo nostro alto e forte che la via della resurrezione è imboccata per la intangibile conquista di tutti i nostri diritti, per la creazione di un esercito degno della sua missione!

E ancora una parola, onorevole presidente, solo voi potete compiere un altro miracolo in virtù di questa missione storicamente eccezionale, che vi è stata affidata e che vi deriva dal merito di avere reso possibile la rinascita del culto della vittoria, mutilata e derisa dai vostri predecessori.

Noi riconosciamo che l'aviazione, l'esercito e la marina, hanno rischi, pericoli ed esigenze proprie e talora differenti e contrastanti, e che in relazione a queste differenti necessità si è ritenuto di dovere tenere distinto il trattamento economico e di carriera delle varie branche che si fondono nella difesa nazionale. Pure sarà titolo di onore e di merito per un capo che ha saputo affrontare ben più gravi difficoltà, raggiungere l'unità spirituale, che trova fondamento nell'unità di trattamento delle armi tutte.

Questa unità sentita e voluta riassumerà in una sola e profonda visione, che risponda



profondamente alle necessità della storia e della vita, tutti i combattenti della guerra e della pace e tornerà gradita nel coro della beatitudine ai morti che nel cielo sulla terra e sul mare votarono colla stessa fede l'olocausto sereno della vita e della gloria per le fortune della Patria immortale. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

#### Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge per l'organizzazione degli uffici e l'esecuzione delle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole.

Data l'urgenza, propongo che la nomina della Commissione per l'esame di questo disegno di legge sia demandata al Presidente della Camera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge per l'organizzazione degli uffici e l'esecuzione delle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ci sono anche i fondi, non soltanto gli uffici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone che la nomina della Commissione che dovrà riferire su di esso, sia affidata al Presidente della Camera. Il Presidente accetta eccezionalmente lo speciale incarico, perchè è evidente l'urgenza di questo disegno di legge, che è stato approvato stamane dal Consiglio dei ministri e firmato pure appena stamane da Sua Maestà il Re.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge approvato dal Senato nella seduta 4 giugno 1925: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1838, contenente disposizioni relative al conferimento di Cattedre negli istituti medi di istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra.

Mi onoro pure di presentare il disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale

non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e di Trieste.

Chiedo che il primo di questi disegni di legge sia dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi agli uffici.

Del primo di essi l'onorevole ministro chiede che sia dichiarata l'urgenza.

Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Tosti di Valminuta e Broccardi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

TOSTI DI VALMINUTA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale.

BROCCARDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Si riprende la discussione dei disegni di legge:**  
**Organizzazione della Nazione per la guerra**  
**- Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito - Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge: Organizzazione della Nazione per la guerra. — Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito. — Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bassi.

BASSI. Onorevoli colleghi, l'elevata e serena discussione fatta recentemente in Senato, dove i grandi capitani della guerra e del mare hanno dato largo consenso ai disegni di legge che costituiscono il caposaldo per la ricostruzione dell'organismo militare, e dove la parola dotta e incisiva del maestro dell'arte della guerra suonò ammonimento e conforto, e le esaurienti e complete relazioni degli onorevoli Belluzzo e Baistrocchi

sottoposte al vostro esame, e la discussione dei precedenti oratori sono elementi più che completi per chiudere il dibattito, perchè il fattore tempo è l'indice primo sul quadrante della politica del Governo fascista.

Ai vivaci dissensi cui accenna l'illustre oratore, io porto qui il largo respiro degli umili, di quelli che giorno per giorno, infaticabilmente, con amore costante e con disciplina incorruttibile, plasmano la gioventù italiana al bene e alla difesa della Patria, che è realtà indistruttibile, incarnata nel supremo comandante sul cui scudo una croce rievoca un'onda che viene dall'Adriatico, e viene dell'estremo Oriente col fremito di passione del crociato, che è una verità indiscutibile per i grandi e per i piccoli capitani dell'industria che stamparono, giovinetti eroici, una diga disperata, e che un provvido disegno di legge inquadra, gloriose falangi di menti, di anime, di opere, di spiriti, a salvaguardia della terra dove si sparse il sangue dei Gracchi ma non il pianto di Cornelia.

Approvate quindi, onorevoli colleghi, il disegno di legge a voi sottoposto, perchè Sauro e Ciano risolcheranno i mari dell'Adriatico a lumi spenti, come corsari istriani, perchè Baracca e Locatelli rivoleranno sicuri sui fiumi più volte cari, perchè il Comandante e Finzi ripeteranno il gesto pietoso su Vienna, perchè fin da ora tutti i fanti d'Italia di tutte le armi che hanno portato la mota impastata di sangue e le pietre angolari per innalzare il più superbo monumento alla vittoria delle vittorie, riprenderanno la loro marcia gloriosa interrotta.

L'Italia, che ha conquistato i suoi naturali confini correnti fra le regioni alpestri, là riunirà il suo esercito, che sarà chiamato a una guerra di montagna, che vuol dire anche guerra sul mare e guerra nel cielo, che vuol dire risoluzione di un problema di volontà e di capacità del popolo di Vittorio Veneto, sul cui nome Roma vola, perchè i morti comandano e noi dobbiamo obbedire.

Oltre la scalea Carsica, ove il diritto, la giustizia, la civiltà hanno combattuto le più aspre battaglie di cui per undici secoli il leone San Marco fu vigile custode, e dove i soldati della nuova Italia hanno riportato i confini d'Italia oltre l'Isonzo, oltre la scalea Carsica, oltre le Alpi Giulie nel cammino faticoso della storia, oltre il Nevoso, ove latrano le cupidigie insane, oltre il Tricorno, dove il pangermanesimo è riportato sugli elmi chiodati, oltre il Brennero ove rivive lo sciocco irredentismo, ed oltre l'Argentera ove attra-

verso il cuore degli italiani pulsa il cuore della patria lontana, un trinomio vigila custode: il trinomio Mussolini-Badoglio-Acton, e questo significa, o signori, che sull'Italia brilla ancora il sole di Vittorio Veneto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baistrocchi, relatore dei disegni di legge sull'ordinamento dell'Alto comando dell'esercito e sull'ordinamento dell'Alto comando della marina.

BAISTROCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, i progetti militari che si discutono oggi alla Camera hanno un'importanza veramente eccezionale, poichè gettano le basi di quella che sarà la futura ricostruzione militar della nostra Patria. Questi progetti di legge, onorevoli colleghi, sono di iniziativa del nostro presidente del Consiglio e ministro di tutti i Ministeri militari. Quale sia il pensiero del Capo del Governo in materia di ricostruzione militare voi lo sapete; e non avete che a richiamare alla mente il discorso da lui tenuto nella tornata del 3 aprile scorso in Senato. Quel discorso mirabile, che meritando l'onore dell'affissione, rovesciò un'ondata di entusiasmo in quell'alto consesso; e raccolse, ovunque, il plauso più vivo; negli ambienti militari poi produsse un senso di grande soddisfazione; alla fine la questione militare veniva portata, per la prima volta, dinanzi al Parlamento e impostata con quella chiarezza e con quella chiarezza che sono la caratteristica del nostro capo del Governo; si sentiva che si era, alla fine, all'inizio di una politica militare forte e decisa.

Onorevoli colleghi, la guerra si è trasformata, dal 1918 ad oggi, e perciò il problema militare va studiato e risolto con criteri ben diversi del passato.

Per lo sviluppo vorticoso delle scienze fisico-chimiche applicate agli usi di guerra la guerra è meccanizzata; tutta la Nazione vi partecipa; tutti sono combattenti (uomini e donne); tutte le risorse del Paese sono a disposizione della Patria nel momento in cui essa chiama i suoi figli alla sua difesa; ragione per cui dobbiamo considerare la guerra, come un vero fenomeno di collettività statale; e le forze armate di terra, del mare e del cielo, non devono considerarsi con concetti unilaterali, ma indissolubilmente collegate ed organizzate per uno scopo comune e supremo che è quello della difesa della Patria.

Alla visione unilaterale della guerra nelle sue tre grandi branche deve, cioè, sostituirsi una concezione unitaria, che le consideri

tutte facenti parte di uno stesso organismo preparato sin dal tempo di pace ai fini della guerra.

A questi principi, onorevoli colleghi, rispondono i disegni di legge che sono oggi dinanzi al Parlamento; quello per l'organizzazione della Nazione alla guerra e gli altri due interessanti l'ordinamento degli Alti comandi dell'esercito e della marina.

Quale sia l'importanza del primo disegno di legge non occorre dire: risulta palpante da quanto ha affermato l'onorevole Galeazzi; è un disegno di legge di alto valore morale; quando la Patria è in pericolo, tutti debbono servirla come combattenti o lavoratori; tutte le energie produttive, tutti i beni, tutte le risorse private e civili sono a disposizione dello Stato; ossia con sanzione di legge viene affermato ciò che fin ad oggi era un semplice obbligo morale.

In quanto ai disegni di legge relativi agli Alti comandi, essi si basano sopra il criterio di sottrarre la preparazione della guerra dalle fluttuazioni assai perniciose della politica: e cioè la responsabilità della preparazione tecnica alla guerra, sia per l'esercito che per la marina, è data ai rispettivi capi di Stato Maggiore che coadiuvati da un sottocapo e da organi consulenti (Consiglio dell'esercito, Comitato degli ammiragli) non soltanto provvedono allo studio e alla preparazione della guerra, ma esercitano anche funzioni ispettive, e di controllo, sui quadri e sulle truppe, il che significa assicurare la maggiore continuità d'indirizzo nell'altissima funzione della preparazione tecnica delle forze armate.

Questa mancata unità d'indirizzo ci ha impedito di provvedere per il passato alla riorganizzazione dell'esercito: poteri e responsabilità non perfettamente definiti rendevano fino ad oggi incerta ed inefficace l'opera del ministro e quella del Capo di Stato Maggiore.

Onorevoli colleghi, ciò che rappresenta una vera novità nell'attuale progetto di legge sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito è la duplice funzione del Capo di Stato maggiore, ragione per cui egli assume la qualifica di Capo di Stato maggiore generale; e cioè alla funzione di Capo che prepara l'esercito per la guerra, egli aggiunge quella di coordinatore delle tre branche militari: l'esercito, la marina e l'aviazione; e questa funzione di coordinamento, dice il progetto di legge, si limita ai casi in cui esercito, marina e aviazione debbono insieme

cooperare per il raggiungimento dei comuni obiettivi.

Come vedete, onorevoli colleghi, questa unità di comando che destò tante preoccupazioni e che è, oggi, una affermazione tutta italiana, si risolve in un semplice, ma indispensabile coordinamento, che non pregiudica affatto quelle che sono le caratteristiche peculiari della marina e dell'aviazione. Ogni branca conserva piena ed intera la sua autonomia: non vi è nessuna soggezione di una branca all'altra, ma piena indipendenza; e tutte le branche sono considerate alla pari, tutte indispensabili perchè se una sola di esse fallisse allo scopo, grave pregiudizio ne risentirebbero le altre e la vittoria sarebbe compromessa; nè può concepirsi, da parte del Capo di Stato maggiore generale, cioè di così alta personalità, qualsiasi azione che non s'ispiri unicamente al fine supremo, la vittoria.

Sancito, oggi, per legge, quel principio dell'unità di comando che io sostenni con tanto fervore nello scorso dicembre in sede di bilanci militari, devo rispondere al collega onorevole Greco, che nel suo discorso pieno di passione e di convinzione, ha voluto rievocare una proposta che io feci attraverso un ordine del giorno (che portava la firma di oltre cento deputati) per trascinarci sul terreno della unificazione dei Ministeri, io in questa sede, rispondo: che la unificazione dei Ministeri non entra per nulla con la discussione presente; nella mia relazione dell'Alto Comando alla quale egli fa cenno, io affermo che oggi, in cui per legge viene sancito il principio della unità di comando (intesa appunto come coordinamento per il raggiungimento dei comuni obiettivi), a superare tutte le gravi difficoltà che, onorevoli colleghi, le innovazioni incontrano, nella loro prima applicazione, soltanto la grande autorità del presidente nonchè la sua volontà incrollabile, sono capaci di trionfare; e perciò io, a nome della Commissione, facevo voti, che pur lasciandosi impregiudicata la questione della unificazione dei Ministeri fosse indispensabile, in questo periodo iniziale di studio e preparazione che il presidente del Consiglio (ministro ad *interim* della guerra, della marina e commissario dell'aviazione) risolvesse il problema dell'unificazione mantenendo inalterata la presente situazione.

Ed, onorevole presidente del Consiglio, con questa mia sincera, recisa affermazione io sono sicuro d'interpretare non soltanto

il pensiero dei colleghi della Camera, ma anche quello di tutti i soldati d'Italia.

GRECO PAOLO. Chiedo di parlare per fatto personale. Spiegherò così il mio concetto, che è stato profondamente compreso!

PRESIDENTE. Vedranno che saranno d'accordo!

BAISTROCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, concludo, a nome della Commissione, affermando la nostra entusiastica approvazione ai disegni di legge che oggi la Camera si appresta a votare, e che sono sicuro raccoglieranno il consenso unanime di tutta l'Assemblea dato che, anche l'onorevole Salandra, autorevole membro dell'opposizione dell'Aula, ci ha ieri assicurato il voto favorevole suo e dei suoi amici ai progetti militari; ed aggiungo che con questi provvedimenti legislativi e che con quelli che indiscutibilmente seguiranno per il riordinamento di tutte le forze militari, di terra, del mare e dell'aria, la Patria nostra potrà infine costituire quel forte organismo militare potente, indispensabile per assicurare alla Nazione quella pace dignitosa, quale si addice ad un grande popolo, cui la storia ha tracciato il più radioso avvenire. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Greco. Lo indichi.

GRECO PAOLO. Desidero chiarire che l'onorevole Baistrocchi ama discutere su un terreno contingente che è però irrispondente alla necessaria stabilità delle istituzioni militari. Anche io, come tutti noi, auguro che il nostro presidente, per l'eternità della vita e della storia tenga *l'interim* di tutti i Dicasteri militari. Così potesse tenerne anche altri! (*Commenti*). Ma le istituzioni militari sono istituzioni che vanno esaminate al di sopra e all'infuori degli uomini, ed in questo nessun pensiero in me di minore rispetto. Voglio anzi soggiungere che è necessario che il presidente del Consiglio, che governa l'Italia oggi in una situazione eccezionale di persone e di Governo, la governa cioè in una condizione ferma di rivalutazione contro e sopra tutte le demagogie del passato, risolve il problema dei Ministeri in maniera certa, definitiva e continuativa, perchè nessun altro Governo, quale che sia per essere, potrà risolvere in maniera degna e ferma questo importante problema, vitale per le nostre esigenze di difesa nazionale, e poichè ci troviamo in tema di definizione dei nostri problemi militari, in una atmosfera così elevata,

serena, e audace, val la pena ed è necessario esaminare il problema della unificazione o meno dei Ministeri.

BAISTROCCHI, *relatore*. Ma in questo momento tutto ciò è inopportuno; il problema dell'unificazione dei Ministeri sarà trattato successivamente... in altra sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Belluzzo, relatore dell'altro disegno di legge in discussione.

BELLUZZO. Dopo quanto ha detto l'onorevole Baistrocchi, mi astengo dal prendere la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi col voto, che io credo quasi unanime, col quale la Camera approverà i tre disegni di legge sottoposti al suo esame si compie un atto di grande importanza politica, si approvano cioè le basi dei nostri ordinamenti militari.

Vi faccio notare che dal mio discorso al Senato ad oggi sono appena passati due mesi ed oso dire che in questi due mesi non ho perduto il mio tempo.

Ho cominciato dai capi, perchè, trattandosi di forze militari, bisogna cominciare dall'alto, non dal basso. Ho voluto cioè mettere al culmine della piramide, delle gerarchie gli uomini, appunto perchè io penso che ogni uomo deve essere al suo posto e deve avere una responsabilità definita: io sono acerrimo nemico delle responsabilità collettive, perchè sono inafferrabili. (*Approvazioni*).

Che cosa rappresentano questi tre disegni di legge?

Quello dell'Alto comando dell'esercito introduce un principio nuovo, e l'Italia è la prima ad sperimentare questa unità nella coordinazione delle forze militari.

Non bisogna confondere però quelli che sono i compiti della Commissione suprema di difesa con quelli che sono i compiti del Capo di Stato Maggiore generale. La Commissione suprema di difesa è un organismo del quale fanno parte i capi dell'esercito, della marina, dell'aviazione ed altri ministri interessati. Il compito della Commissione suprema di difesa non è già di stabilire dei piani strategici, perchè i piani strategici o li fa uno solo o non li fa nessuno. (*Approvazioni*).

Il compito della Commissione suprema di difesa è quello di preparare i mezzi necessari in tempo di pace per la mobilitazione all'atto della guerra. L'unità del Comando

(ed io ho già spiegato nell'altro ramo del Parlamento i limiti di questa unità) non distrugge, ma presuppone logicamente l'autonomia perfetta e rispettata di tutte le forze militari della Nazione, per quel che concerne la loro preparazione tecnica e il loro impiego tattico e anche strategico in caso di guerra. Quindi è ridicolo ed è assurdo pensare che si siano voluti creare dei rapporti di subordinazione tra le diverse forze armate dello Stato. (*Approvazioni*).

La creazione del capo di Stato Maggiore generale è nettamente ispirata da quel criterio fondamentale, che guida l'azione del Governo fascista, che vuole ci sia un responsabile, il quale debba preparare e debba rispondere.

Il progetto di legge, che concerne la preparazione della Nazione per la guerra, ha un valore precipuamente morale. Si tratta, cioè, di stabilire sin da questo momento, che, in caso di guerra, tutta la Nazione è impegnata con tutti i suoi uomini, con tutti i suoi mezzi, con tutte le sue energie.

Quel progetto è uno strumento che il Governo tiene in riserva per imporre, in caso di bisogno, la sua volontà. Posso aggiungere che, se questa ipotesi si verificasse — ipotesi deprecata e deprecabile — il Governo non tarderebbe un minuto solo a imporre a tutti, sin dal primo momento, la più rigida disciplina di guerra! (*Vivi applausi*).

L'esperienza ci deve insegnare qualche cosa (*Applausi*) e ci deve insegnare che l'aver tollerato, in nome dei cosiddetti immortali principi (*Approvazioni — Commenti*), certe forme di propaganda e certi gridi osceni, che hanno echeggiato in quest'Aula (*Applausi*), l'aver tollerato tutto ciò significa essersi assunta una parte notevole di responsabilità in quel che accadde nell'ottobre del 1917. (*Vivissimi applausi*).

Vengo alla fusione o alla progettata fusione dei Ministeri militari.

Come l'ordinamento definitivo dell'esercito, così anche questo problema è allo studio. Come per l'ordinamento definitivo dell'esercito, così per questa questione bisogna procedere con molta circospezione, perchè tutti i problemi hanno degli aspetti prismatici e talvolta una soluzione, che appare facile a tavolino, non è altrettanto facile, quando si tratta di tradurla nella realtà. Se attraverso gli studi risulterà utile la fusione di tutti i Ministeri militari in un unico Ministero, che si potrà chiamare della guerra o Ministero delle forze armate, questo si farà, ma indipendentemente dalla mia per-

sona, perchè non bisogna correre il rischio di creare o di sopprimere dei Ministeri, a seconda del fatto che ci sia o no l'individuo capace di coprirla. (*Benissimo!*).

Comunque, questo è un problema allo studio.

Ho l'alta soddisfazione di dirvi, onorevoli colleghi, che il morale di tutte le forze armate dello Stato è altissimo. (*Vivi applausi*).

I nostri aviatori hanno valicato le Alpi e gli oceani (*Approvazioni*), la nostra marina ha sbarcato le sue forze a Shangay (*Approvazioni*), dopo soli sette giorni le reclute del 1905 sfilano dopo domani in parata. (*Applausi*).

Signori, questo mezzaviglioso risveglio delle energie militari della Nazione è opera del fascismo. (*Applausi vivissimi e prolungati — Grida di: Viva l'Esercito! — Gli onorevoli ministri e i deputati si alzano — Applausi prolungati*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui tre disegni di legge. Procediamo ora all'esame degli articoli dei singoli disegni di legge. Cominciamo da quello concernente la «Organizzazione della Nazione per la guerra».

#### Art. 1.

Il Governo del Re ha il compito di organizzare sin dal tempo di pace la Nazione per la guerra.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Tale organizzazione, che costituisce nel suo complesso la *mobilizzazione nazionale*, consta della *mobilizzazione militare* e della *mobilizzazione civile*, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.

La mobilizzazione militare consiste nella mobilizzazione del Regio esercito, nella mobilizzazione della Regia marina, nella mobilizzazione della Regia aeronautica e in quella della Regia guardia di finanza.

La mobilizzazione civile consiste nella trasformazione della organizzazione di pace, nella organizzazione di guerra di tutte le attività nazionali, oltre le forze armate.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

In caso di mobilizzazione generale e in caso di mobilizzazione parziale, quando se ne constati dal Governo la necessità, e nella

misura che crederà opportuna, tutti i cittadini, uomini e donne, e tutti gli enti legalmente costituiti sono obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione e sono sottoposti ad una disciplina di guerra.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione della mobilitazione civile saranno istituiti, appena se ne dimostri evidente la necessità, alla dipendenza dei Ministeri competenti e sottoposti per la coordinazione alla Commissione Suprema di difesa:

a) un organo al quale spetterà di accertare le operazioni commerciali relative alle importazioni di materie prime, destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate ed a quelli della popolazione civile;

b) un organo incaricato di provvedere, alle fabbricazioni di guerra, alla ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, al controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati;

c) un organo per l'alimentazione incaricato di provvedere alla incetta e alla ripartizione delle derrate alimentari destinate tanto alle forze armate, quanto alla popolazione civile, nonchè al controllo delle industrie alimentari, siano esse statali o private;

d) un organo per la propaganda e per l'assistenza civile, col compito di provvedere alla propaganda nell'interno ed all'estero, all'assistenza delle famiglie dei combattenti e degli emigranti ritornati in patria, alla sistemazione dei minorati di guerra, alla concessione delle pensioni di guerra.

Allo scopo di opportunamente decentrare l'opera dei quattro organi di cui sopra, verranno istituiti appositi comitati regionali, che avranno la direzione di tutte le attività civili mobilitate nei limiti della propria giurisdizione, e potranno essere coadiuvati da sottocomitati corrispondenti alle singole attività (industriali, agricole, commerciali, di assistenza e propaganda).

(È approvato).

Art. 5.

La mobilitazione della mano d'opera è preparata dalla Commissione Suprema di difesa, in accordo coi Ministeri militari per la parte che riflette i cittadini soggetti ad obblighi militari.

Per quanto sarà possibile però, la mano d'opera verrà tratta da cittadini non aventi

obblighi militari, e per quelli che ne hanno il trattamento sarà uguale a quello dei cittadini mobilitati.

All'atto della mobilitazione nazionale il servizio relativo alla mano d'opera, unitamente al servizio riguardante l'impiego dei prigionieri di guerra passa sotto la giurisdizione di un apposito organo che dovrà svolgere la sua opera in dipendenza delle direttive delle autorità militari.

(È approvato).

Art. 6.

Per tutto quanto si riferisce all'azione da svolgersi all'estero (azione industriale, commerciale, e di propaganda) gli organi competenti, tutti senza eccezione, devono agire d'intesa col ministro degli affari esteri al quale spetta in ogni caso di controllare e coordinare all'estero l'azione degli organi anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove questa azione si svolge.

Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

(È approvato).

Art. 7.

È fatto obbligo a tutti i Ministeri di provvedere perchè gli uffici dipendenti tengano al corrente un proprio progetto di mobilitazione e gli studi che ne dipendono. In essi debbono essere: a) prevista la sostituzione del personale adatto precettato fra i cittadini che non abbiano obblighi militari; b) raccolti tutti i dati concernenti i paragrafi a) b) c) e d) dell'articolo 4 sempre aggiornati.

Tali studi illustrati dalle necessarie statistiche appositamente compilate saranno comunicate alla Commissione Suprema di difesa.

Per i funzionari che, per la speciale natura dei propri compiti, fossero dichiarati insostituibili, ciascun Ministero prenderà accordo coi Ministeri militari.

Analogamente quelli fra i sindacati, le società, le associazioni di qualsiasi genere, che saranno designati dalla Commissione Suprema di difesa, sono anch'essi obbligati a tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione che assicuri il funzionamento in tempo di guerra con personale non soggetto ad obblighi militari.

(È approvato).

## Art. 8.

Sin dal tempo di pace, sulla base delle direttive della Commissione Suprema di difesa, dovrà essere dai Ministeri competenti studiato e preventivato un opportuno piano dei consumi da razionare in base alle statistiche previste dall'articolo 7, e provveduto a costituire delle riserve di quelle derrate che il paese non produce o produce in quantità insufficiente.

(È approvato).

## Art. 9.

In caso di mobilitazione nazionale generale, e in caso di mobilitazione parziale quando la necessità constatata dal Governo lo imponga, e nella misura che crederà, il Governo può requisire, per provvedere alle necessità delle forze armate e della popolazione civile:

1º) I servizi individuali o collettivi di tutti i cittadini.

2º) I servizi di tutti i sindacati, società ed associazioni comunque esistenti nello Stato.

3º) Tutti i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, o appartenenti a cittadini italiani, esclusi quelli coperti da speciale immunità.

Il Governo può altresì avvalersi, per esclusivo suo conto, di qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione.

(È approvato).

## Art. 10.

Il Governo predisporrà apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni per il tempo di guerra.

(È approvato).

## Art. 11.

Ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra il Governo può procedere, fin dal tempo di pace, e nelle condizioni e con le norme da fissarsi con apposito regolamento, a qualsiasi censimento che esso giudichi opportuno.

I dati così raccolti non potranno servire che ai fini esclusivi della mobilitazione e dovranno rivestire carattere strettamente riservato.

(È approvato).

## Art. 12.

Il Governo presenterà, ai fini del precedente articolo 3, un disegno di legge sulla disciplina di guerra.

Con tale legge saranno stabilite anche le sanzioni per le infrazioni alla presente legge.

(È approvato).

## Art. 13.

Il Governo del Re emanerà apposito regolamento per disciplinare la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato, in periodo di guerra, nei riguardi delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro ente o servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare anche in parte, compiti o funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

(È approvato).

## Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si intendono anche estese ai sudditi e territori delle Colonie.

(È approvato).

## Art. 15.

Il Governo ai fini della difesa immediata dello Stato, può avvalersi in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge, anche prima della mobilitazione parziale o totale.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Passiamo al disegno di legge: « Ordine dell'Alto Comando dell'esercito ».

## DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE.

## Art. 1.

La carica di Capo di Stato Maggiore Generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di Maresciallo d'Italia, di Generale d'Esercito o di Generale d'armata.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

## Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore Generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni, la esecuzione delle deliberazioni della Commissione suprema di difesa, e per le eventuali operazioni di guerra, è alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai Capi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia marina e della Regia aeronautica nel raggiungimento di obbiettivi comuni.

Il Capo di Stato Maggiore Generale dipende invece dal ministro della guerra per quanto riguarda il Regio esercito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi.

Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole.

Egli deve essere consultato dal ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri dell'esercito.

Il Capo di Stato Maggiore Generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;

c) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'esercito operante;

d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra esercito, marina e aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. Investe caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni,

qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale.

(È approvato).

## Art. 3.

Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale:

a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra;

b) la compilazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'esercito ed allo impianto e al funzionamento dei servizi;

c) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni, e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, nonché gli studi e le pubblicazioni storico-militari,

f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di Stato Maggiore.

Il Capo di Stato Maggiore Generale propone infine al ministro della guerra la ripartizione delle somme iscritte nel bilancio per la guerra a seconda delle necessità.

(È approvato).

## Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

(È approvato).

## Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie, e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari colo-



niali che per la loro importanza richiedano o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani.

Dette questioni gli saranno segnalate dal ministro competente pel tramite del ministro della guerra.

(È approvato).

Art. 6.

Ogni qualvolta il Governo o il ministro della guerra convochino Commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della Nazione alla guerra, faranno parte di esse il Capo di Stato Maggiore Generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.

Il Capo di Stato Maggiore Generale fa parte — con voto consultivo — del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale ha alla sua dipendenza:

- a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;
- b) il sottocapo di Stato Maggiore generale;
- c) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'esercito, di cui al successivo articolo 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.

Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore Generale dispone dello Stato Maggiore del Regio esercito.

(È approvato).

Art. 8.

Sono posti sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore Generale, la scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonchè l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

(È approvato).

Art. 9.

Il Capo di Stato Maggiore Generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio di guerra.

Egli lascia presso il Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità d'indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

(È approvato).

DEL SOTTOCAPO  
DI STATO MAGGIORE GENERALE.

Art. 10.

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale coadiuva il Capo di Stato Maggiore Generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidate dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Sostituisce il Capo di Stato Maggiore Generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'esercito. Deve avere almeno il grado di Generale di Corpo d'armata e sarà nominato con Decreto Reale udito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

DEL CONSIGLIO DELL'ESERCITO.

Art. 11.

Il Consiglio dell'esercito si compone:

- a) del Capo di Stato Maggiore Generale, presidente;
- b) dei quattro generali comandanti designati d'armata;
- c) di tre altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;
- d) del Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera c) sono nominati per Decreto Reale su proposta del ministro della guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Al Consiglio dell'esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

(È approvato).

Art. 12.

Il Consiglio dell'esercito è l'organo consulente del Capo di Stato Maggiore Generale sulle più importanti questioni relative

all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'esercito e alla difesa nazionale.

(È approvato).

Art. 13.

Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell'esercito, il Capo di Stato Maggiore Generale potrà consultare, per questioni d'importanza eccezionale, i Marescialli d'Italia ed il Grande Ammiraglio.

(È approvato).

Art. 14.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio esercito anche la Regia marina e la Regia aeronautica (o una di queste) il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli Ammiragli e col Consiglio dell'aeronautica (o con quello solo interessato di tali Consessi) per deliberazione presa di concerto tra i ministri interessati.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell'esercito con voto consultivo, ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

(È approvato).

Art. 15.

Il Consiglio dell'esercito è convocato dal Capo di Stato Maggiore Generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il Capo di Stato Maggiore Generale stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa intervenire alla seduta, la Presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.

(È approvato).

Art. 16.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

(È approvato).

DEI GENERALI  
COMANDANTI DESIGNATI D'ARMATA.

Art. 17.

Gli ufficiali comandanti designati d'armata in base alle direttive che ricevono dal Capo di Stato Maggiore Generale eseguono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa della zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal ministro della guerra o dal Capo di Stato Maggiore Generale.

(È approvato).

DELLO STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO.

Art. 18.

L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito è stabilito con decreto Reale su proposta del ministro della guerra, udito il Capo di Stato Maggiore Generale.

Lo Stato Maggiore del Regio esercito è alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore Generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente articolo 7.

(È approvato).

Art. 19.

È abolito il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Passiamo infine al disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina ».

DEL CAPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 1.

La carica di Capo di Stato maggiore della Regia marina e di comandante in capo delle forze navali può essere ricoperta esclusiva-

mente da ufficiale che rivesta il grado di ammiraglio o di viceammiraglio di armata.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina dipende direttamente dal ministro della marina.

Egli presiede in tempo di pace alla organizzazione ed all'impiego della forze marittime ed alla loro preparazione alla guerra.

Ha altresì l'alta direzione degli studi relativi alle costruzioni navali, alle armi, agli apprestamenti terrestri di pertinenza della Regia marina ed in genere a tutte le questioni riguardanti il personale ed il materiale della Regia marina. Egli potrà perciò rivolgersi alle direzioni generali e uffici del Ministero della marina perchè compilino rapporti e studino questioni e per aver notizie e informazioni.

Dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra marittima e ne concreta le disposizioni necessarie ricevendo dal Capo di Stato Maggiore generale le direttive di massima per il concorso della Regia marina nel raggiungimento di obbiettivi comuni col Regio esercito e la Regia aeronautica.

Esercita l'alto comando delle forze navali e le funzioni ispettive sui servizi e sulle scuole della Regia marina.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina deve essere consultato dal ministro sulle questioni relative al programma navale, ai servizi della Regia marina, agli organici degli ufficiali e del personale in genere, alle norme relative all'avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri della Regia marina.

Egli deve essere consultato dal ministro sulle destinazioni degli ufficiali ammiragli e le assegnazioni dei comandi navali.

Può, quando lo ritenga opportuno, assumere l'alta direzione delle esercitazioni militari marittime.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nella eventualità di conflagrazioni politiche o di rotture diplomatiche, e sia prima dell'apertura delle ostilità come durante il periodo bellico, il Capo di Stato Maggiore della Regia marina promuove dal ministro della marina tutti i provvedimenti intesi a

tradurre in atto la preparazione della guerra, a conseguire il più elevato grado di potenza della marina, la maggiore efficienza logistica e difensiva alle sue basi di operazione e di rifornimento, e l'armonica organizzazione dei servizi e mezzi relativi atti ad assicurare il migliore svolgimento della guerra stessa.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina propone al ministro l'impiego e la ripartizione delle somme stanziare in bilancio per la Regia marina.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina emana le istruzioni di massima per le forze navali e per i comandi navali.

Esamina i rapporti dei comandi navali e comunica alle competenti autorità militari e civili le parti che possono interessarle.

Cura le pubblicazioni di carattere militare marittimo.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore deve essere consultato sui lavori che debbono essere compiuti dal Comitato dei disegni delle navi e deve dare al Comitato stesso le direttive tecniche-militari.

Deve essere egualmente consultato sui programmi e sull'indirizzo della Regia accademia navale e delle scuole della Regia marina in genere nonchè dell'Istituto idrografico.

L'Istituto di guerra marittima dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina è tenuto al corrente della situazione politica e delle eventualità di conflagrazioni e di probabili rotture diplomatiche affinché egli possa trarne norma per quanto riguarda l'approntamento, la dislocazione e l'impiego delle forze navali in relazione ai piani pre-stabiliti o alle direttive ricevute ed alle esigenze del momento dando in tempo opportuno le disposizioni di carattere militare e logistico che occorressero.

(È approvato).

## Art. 8.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina deve essere tenuto al corrente della situazione militare politica delle colonie in quanto può interessare l'azione della Regia marina e deve essere chiamato a dare il suo parere sulle questioni che importano l'intervento della Regia marina.

Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministero competente pel tramite del ministro della marina.

(È approvato).

## Art. 9.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina stabilisce le norme per il concorso della marina mercantile alla guerra navale e provoca le opportune disposizioni dai ministri interessati in sede di Commissione suprema di difesa.

(È approvato).

## Art. 10.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina fa parte con voto consultivo del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa, nonchè delle Commissioni superiori permanenti ed eventuali, aventi attribuzioni che interessino comunque la costituzione, il mantenimento, o l'impiego delle forze marittime sia per quanto concerne il materiale che per quanto riguarda il personale.

(È approvato).

## Art. 11.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina esplica la sua azione mediante un ufficio denominato « Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina ».

Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina propone al ministro l'ordinamento del suo ufficio e le eventuali necessarie modificazioni da applicarsi con decreto ministeriale.

(È approvato).

## DEL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE.

## Art. 12.

Il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina coadiuva il Capo di Stato Maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi relativi

a tali attribuzioni che gli vengono affidate dal capo di Stato Maggiore.

Sostituisce il capo di Stato Maggiore della Regia marina in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta nelle funzioni inerenti all'Ufficio del capo di Stato Maggiore eccettuato l'esercizio del comando delle forze navali.

Egli deve avere il grado di ufficiale ammiraglio.

Sarà nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

## Art. 13

Durante lo stato di guerra ed eventualmente anche in tempo di pace, un altro ufficiale ammiraglio o capitano di vascello può essere destinato a coadiuvare il sottocapo di Stato Maggiore nelle attribuzioni a questo devolute assumendo il titolo di sottocapo di Stato maggiore aggiunto.

(È approvato)

## DEL COMITATO DEGLI AMMIRAGLI E DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI AVANZAMENTO.

## Art. 14.

A modificazione di quanto dispone il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i corpi consultivi della Regia marina, approvate con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1521, il capo di Stato Maggiore della Regia marina presiede il Comitato degli ammiragli e la Commissione suprema di avanzamento.

In caso di assenza od impedimento la presidenza sarà assunta dall'ufficiale ammiraglio più anziano.

(È approvato).

## Art. 15.

Il Comitato degli ammiragli è organo consultivo del capo di Stato Maggiore della Regia marina e viene da lui convocato quando egli lo creda opportuno.

Le attribuzioni di questo Consesso rimangono le stesse stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative indicate nell'articolo precedente.

Sono membri ordinari del Comitato degli ammiragli:

Il vice ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina ed un altro vice ammiraglio.

I membri straordinari sono quelli previsti nelle vigenti disposizioni.

La convocazione del Comitato degli ammiragli è disposta dal Capo di Stato Maggiore della Regia marina sia nel caso che vi debbano prendere parte soltanto i membri ordinari, sia quando debbano parteciparvi membri straordinari.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Comitato, con voto consultivo, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito, della Regia aeronautica, ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

(È approvato).

Art. 16.

Per questioni di importanza eccezionale, per decisione del presidente del Consiglio, il Capo di Stato Maggiore della Regia marina potrà consultare il grande ammiraglio.

(È approvato).

Art. 17.

Il Comitato degli ammiragli cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

(È approvato).

Art. 18.

Sono abrogati i Regi decreti 8 febbraio 1916, n. 99, 4 febbraio 1917, n. 202 e 4 febbraio 1923, n. 361, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, prima di procedere alla votazione segreta, discuteremo anche i seguenti disegni di legge, che sono iscritti nell'ordine del giorno di oggi:

Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale;

Approvazione dell'accordo fra l'Italia ed Regno Serbo-Croato-Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge

del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della provincia di Roma.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

**Approvazione del disegno di legge: Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale.**

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 365-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Le leggi 25 marzo 1917, n. 481, e 18 luglio 1917, n. 1143, sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica, nonché a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'Indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi.

« Con decreto Reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo, Croato e Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, e dei relativi annessi, a conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: Approvazione dell'accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo Croato Sloveno per Fiume, sottoscritto a

Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 41-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo concluso fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, ed agli annessi all'accordo stesso.

(È approvato).

#### Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della provincia di Roma.**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 333-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la

proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i Trattati di pace di Versailles, di Trianon e di Neuilly sur Seine;

Organizzazione della Nazione per la guerra (*Approvato dal Senato*);

Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito (*Approvato dal Senato*);

Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina;

Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della provincia di Roma.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943, modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1135, che istituisce le scuole per motorista navale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato;

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo, Croato e Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Acquisto delle saline di Cervia e terreni interposti appartenenti a privati proprietari;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1º) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50 per cento emissioni 1902 e 1906 e pagamento delle cedole relative; 2º) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50 per cento ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle.

(Si procede alla votazione segreta).

Lasciamo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 467-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con la sostituzione al n. 3 dell'articolo 1 del seguente: « di studiare l'introduzione in Italia da paesi esotici e coloniali di nuove culture e di nuovi sistemi agrari e zootecnici » e con la sostituzione al primo comma e alla lettera a) dell'articolo 3 dei seguenti:

«Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

a) Lo Stato con la somma annua complessiva di lire 115,000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli esteri e dell'economia nazionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'articolo 133, comma 1º, lettera A) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'articolo 133, comma 1º, lettera a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato 386-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, recante modificazioni dell'articolo 133, comma primo, lettera a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 369-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi, rimborso somme anticipate per eventuali protesti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi, rimborso somme anticipate per eventuali protesti.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 390-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« È convertito in legge il Regio decreto 1º maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi, rimborso somme anticipate per eventuali protesti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione della proposta di legge: Ordinamento edilizio del comune di Chianciano.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Ordinamento edilizio del comune di Chianciano.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 524-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

Il comune di Chianciano è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia di quella stazione di cura, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'articolo 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di diecimila abitanti almeno.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore edilizio di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti Reali emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario legge. (V. Stampato n. 259-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Sono convalidati i Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1140, 10 luglio 1924, n. 1141, 10 lu-



glio 1924, n. 1179, 19 luglio 1924, n. 1206, 19 luglio 1924, n. 1207, 25 luglio 1924, n. 1208, 25 luglio 1924, n. 1209, 28 agosto 1924, n. 1735, 28 agosto 1924, n. 1431, 11 settembre 1924, n. 1442, 18 settembre 1924, n. 1513, 18 settembre 1924, n. 1514, 25 settembre 1924, n. 1515, 25 settembre 1924, n. 1507, 16 ottobre 1924, n. 1730, 16 ottobre 1924, n. 1731, 16 ottobre 1924, n. 1732, 16 ottobre 1924, n. 1733, 23 ottobre 1924, n. 1734, 30 ottobre 1924, n. 1838, 10 novembre 1924, n. 1839, 10 novembre 1924, n. 1840, 10 novembre 1924, n. 1920, 10 novembre 1924, n. 2046, 10 novembre 1924, n. 2047, 10 novembre 1924, n. 2079, e 10 novembre 1924, n. 2080, coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nella annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 367-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 371-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la Convenzione pel mantenimento, dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924, del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Dei seguenti disegni di legge è stato chiesto il rinvio ad altra tornata:

Approvazione della Convenzione concernente l'impianto di una statistica commerciale internazionale, del protocollo e del regolamento di organizzazione dell'Ufficio internazionale di statistica commerciale, firmati a Bruxelles fra l'Italia comprese le sue colonie, ed altri Stati, il 31 dicembre 1913;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621, « Disposizioni eccezionali sulla sospensione degli sfratti dalle abitazioni »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1925, n. 5, estensione al comune di Napoli delle disposizioni circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni e norme generali sul subaffitto e del Regio de-

creto-legge 22 febbraio 1925, n. 197; estensione al comune di Firenze della disposizione circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni.

Se non vi sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 385-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali.

« Al capoverso dell'articolo 2 del detto decreto-legge è sostituito il seguente:

« Il ministro delle comunicazioni provvederà, con decreto ministeriale, di concerto coi ministri delle finanze e delle colonie, alla modificazione, unificazione e semplificazione di tutte le norme regolamentari, sia amministrative che contabili, che disciplinano il servizio dei vaglia postali e telegrafici interni, a tassa e di servizio, e di quelli internazionali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Interrogazione.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Vorrei pregare il Governo di voler rispondere ad una interrogazione da

me presentata il giorno 2 al ministro delle finanze, avendo essa carattere d'urgenza.

SPEZZOTTI, *sottosegretario per le finanze.* Non ho difficoltà a rispondere subito.

PRESIDENTE. Procediamo allora allo svolgimento della interrogazione degli onorevoli: Tovini e Zugni, ai ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, « per sapere se il Governo intenda disporre perchè i 1000 maestri della provincia di Belluno che soffersero durante la guerra disagi di ogni specie non subiscano una dannosa differenza di trattamento in confronto dei maestri di Udine e di Treviso che ebbero rimborsata la imposta di ricchezza mobile dal novembre 1917 al 31 dicembre 1920, e cioè: 1°) perchè nel caso in esame non si tratta d'imposta già pagata dal contribuente, ma di imposta ingiustamente e arbitrariamente ritenuta dagli uffici scolastici all'insaputa dei maestri e in dispregio delle istruzioni ministeriali e dei comunicati del Provveditorato di Treviso; 2°) perchè i danni di guerra (invasione e profugato) subiti dai maestri della provincia di Belluno non sono diversi da quelli subiti dai maestri di Udine e Treviso; 3°) perchè il Ministero può, come fece con gli impiegati statali, e con gli impiegati degli enti locali che avevano pagato tale imposta, intervenire con indennità di missione o con altro mezzo a rimediare alla deplorata disparità di trattamento causata non dalla volontà del contribuente ma dalla negligenza degli uffici scolastici ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

SPEZZOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Questo Ministero ha già avuto occasione ripetutamente di esaminare la questione sollevata dai maestri elementari della provincia di Belluno e di qualche altra provincia del Veneto per ottenere il rimborso dell'imposta di ricchezza mobile, pagata sui loro stipendi per il periodo novembre 1917-dicembre 1920, ma ha sempre dovuto riconoscere e dichiarare che, essendo l'imposta suddetta già trattenuta e versata in Tesoreria dal Regio Provveditorato, non era più possibile disporre il rimborso, ostandovi le disposizioni di legge.

Infatti le agevolazioni fiscali stabilite dal decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, erano limitate soltanto al condono delle imposte non pagate per effetto degli intervenuti decreti di sospensione e non contemplavano quindi il rimborso di quelle già riscosse e passate alla Cassa dello Stato.

La ragione giuridica di questa distinzione contenuta nella legge si era quella che mancava qualsiasi legittimo fondamento alla restituzione di imposte che erano legalmente dovute e che inoltre, se l'erario poteva senza gran danno rinunciare alla riscossione di imposte non ancora pagate, non poteva dirsi altrettanto se esso avesse dovuto rimborsare notevoli somme di tributo già legalmente introitate e impegnate per i pubblici bisogni.

Il Ministero non può ora fare a meno di confermare le suesposte dichiarazioni, non essendo in sua facoltà di modificare le tassative disposizioni della legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tovini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TOVINI.** La risposta che l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze mi ha dato, è ricalcata sulle dichiarazioni che già precedentemente sono state fatte ai maestri della provincia di Belluno, in considerazione dei grandi disagi di guerra.

Credo interessi la Camera portare questa interrogazione in discussione, perchè si tratta di una questione che ha carattere generale. Infatti con una legge del 1919 tutti gli abitanti della provincia di Belluno ed i maestri sono stati esonerati dall'imposta di ricchezza mobile fino all'anno 1920.

Le autorità del Ministero della pubblica istruzione diedero istruzioni ai provveditori degli studi delle provincie di Treviso, Udine, Venezia e Belluno, perchè non si eseguisse la trattenuta sugli stipendi dei maestri abitanti nelle dette provincie. Ora le autorità scolastiche della provincia di Belluno, in ispregio agli ordini venuti dal Governo, hanno indebitamente trattenuta l'imposta di ricchezza mobile per i maestri. I maestri quindi della provincia di Belluno ingiustamente dovettero, per gli anni 17, 18, 19 e 20, pagare l'imposta di ricchezza mobile, mentre si trovavano nelle stesse condizioni di disagio, per il profugato e le invasioni dipendenti dalla guerra, in cui erano i maestri delle provincie contermini. Ora quei maestri, e sono più di mille, domandano il rimborso di questa imposta di ricchezza mobile e si appoggiano su due ragioni: la prima è che non può essere considerato questo pagamento come fatto da contribuente che non si sia giovato del diritto di condono, stabilito a suo favore dalla legge, perchè il pagamento non fu fatto direttamente dal maestro, ma fu fatto con ritenuta delle autorità scolastiche. È un pagamento fatto per errore, e *quae per errorem soluta sunt condici possunt*.

La seconda ragione su cui prego l'onorevole sottosegretario di Stato di rivolgere la sua attenzione è che, se si accettasse l'opposta tesi fiscale, si arriverebbe a delle conseguenze assurde. I maestri dove e dinnanzi a quale autorità potrebbero ripetere quanto a loro è stato trattenuto? Non dinnanzi all'autorità del Tribunale, perchè non possono convenire innanzi al Tribunale le autorità scolastiche della provincia di Belluno, onde in proprio siano tenute responsabili del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile. Ne consegue che i maestri della provincia di Belluno non si troverebbero nelle stesse condizioni degli altri maestri delle provincie contermini e sarebbe stato tolto loro questo diritto che la legge ha loro concesso in considerazione di tutti i disagi della guerra.

Ecco perchè confido, onorevole sottosegretario di Stato, che la questione sarà di nuovo presa in esame. Io consiglierò questi maestri a presentare una petizione al Parlamento e mi auguro che il Consiglio dei ministri, così come ha fatto in altre circostanze analoghe, possa provvedere, o mediante indennità di missione, o con qualunque altro mezzo, a ripristinare a favore di questi maestri l'infranta giustizia. (*Vive approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Questa interrogazione è esaurita.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Solmi a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**SOLMI.** Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli Istituti medi regificati delle nuove provincie (*Approvato dal Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (*Approvato dal Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (*Approvato dal Senato*).

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Chiusura e risultato di votazione segreta.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta, e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i Trattati di pace di Versailles, di Trianon e di Neuilly sur Seine:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	243
Voti contrari . . .	6

(La Camera approva).

Organizzazione della Nazione per la guerra (Approvato dal Senato):

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	242
Voti contrari . . .	7

(La Camera approva).

Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito (Approvato dal Senato):

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	241
Voti contrari . . .	8

(La Camera approva).

Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	241
Voti contrari . . .	8

(La Camera approva).

Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	243
Voti contrari . . .	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della provincia di Roma:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	242
Voti contrari . . .	7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943, modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	244
Voti contrari . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1135, che istituisce le scuole per motorista navale:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . .	245
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . . . . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	243
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo, Croato e Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . . . . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	244
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Acquisto delle saline di Cervia e terreni interposti appartenenti a privati proprietari:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . . . . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	241
Voti contrari . . . . .	8

(La Camera approva).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1°) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento emissioni 1902 e 1906 e pagamento delle cedole relative; 2°) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle:

Presenti . . . . .	254
Presenti non votanti . . . . .	5
Votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	242
Voti contrari . . . . .	7

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnolfi — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belloni Ernesto — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Boido Battista — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Bono — Borriello — Bottai — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Cantalupo — Caprice — Cariolato — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Catalani — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollalanza.

D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — D'Ayala — De Capitani d'Arzago — De Cristoforo — De Grecis — De Martino — De Nobili — De Simone — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Dudan.,

Fabbrici — Farinacci — Ferretti — Finzi — Fontana — Forni Roberto — Franco — Frignani.

Gabbi — Galeazzi — Gallo Marcello — Gangitano — Gargioli — Gatti — Gianferrari — Gianturco — Giarratana — Giunta — Giuriati — Grancelli — Grassi-Voces — Gray Ezio — Greco Paolo — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa.

La Bella — Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lipani — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Magrini — Majorana — Mammalella — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Mantovani — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Marzotto — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Mongiò — Morelli Giuseppe — Moretti — Muscatello — Mussolini.

Negrini — Netti — Nunziante.

Olmo — Orefici — Orsolini Cencelli.

Pala — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Piccinato — Pirrone — Preda.

Quilico.

Racheli — Raggio — Raschi Romolo — Ravazzolo — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Riolo Salvatore — Romanini — Romano Michele — Rosboch — Rossi Cesare — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Salvi — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Savini — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Tovini — Tròilo — Tullio.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Vassallo — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale.

Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

*Presenti non votanti:*

Bendini.  
Ferrari.  
Picelli.  
Savelli — Srebrnic.

*Sono in congedo:*

Bastianini — Bifani.  
Cavaliere.  
Farina — Foschini.  
Mazzini.  
Olivi.  
Pili — Pisenti — Putzolu.  
Scialoja.  
Trigona.  
Valentini — Volpe Gioacchino.

*Sono ammalati:*

Arrivabene Antonio.  
Baragiola.  
Cao — Capanni.  
Guglielmi.  
Muzzarini.  
Orano.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Bianchi Fausto.  
Cavazzoni — Cucini.  
Geremicca — Gnocchi.  
Lanfranconi — Lantini — Lissia.  
Miari — Milani Giovanni.  
Olivetti.  
Rossoni.

FERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA. Nella votazione segreta dei disegni di legge, i cui risultati l'onorevole presidente ha ora comunicato alla Camera, io risulterò assente soltanto perchè sono stato trattenuto nel gabinetto del ministro dei lavori pubblici insieme con una Commissione di fascisti fiorentini che io gli avevo presentato. Me ne dolgo, perchè questi disegni di legge sono importanti e il mio voto non sarebbe ad essi mancato.

PRESIDENTE. Si terrà conto in verbale della sua dichiarazione.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere il pensiero e le direttive del Ministero dell'economia nazionale in fatto di approvvigionamento e di produzione del grano necessario al consumo del Paese: se non ritenga necessario adottare adeguati provvedimenti per evitare forti perturbamenti e continui sbalzi di prezzo nel nostro mercato granario, e per secondare con tutti i mezzi necessari la produzione nazionale.

« Siotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere le ragioni per le quali i nuclei di guardie di finanza adibiti all'applicazione della legge contro le frodi del vino, vadano in questi ultimi tempi perseguitando espressioni genuine e importanti di industrie vinicole antiche e mai finora disturbate, quali i filtrati dolci, le mistelle e i vini aromatici di lusso tipo aleatico; e per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per evitare simili erronee e dannose interpretazioni dello spirito della legge che volle colpire frodi e sofisticazioni e non ostacolare industrie enologiche utili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere se abbia condotto a termine le annunziate trattative per ottenere dalla Francia, a perfezionamento e chiarimento dell'accordo commerciale novembre 1922:

1°) la esclusione dei filtrati dolci dalla voce *vins de liqueur*, e la inclusione invece fra i vini comuni, dove è giusto siano compresi questi nostri caratteristici prodotti vinicoli;

2°) lo sdoganamento come vini comuni dei vini lievemente dolci, ma non per questo assegnabili ai vini liquorosi, come il Nebbiolo, il Barbera, il Fresia dolce, vini comuni del Piemonte, ai quali abusivamente e ripetutamente si applica o la non introduzione in Francia o la tassazione gravosissima di diritti supplementari a quelli convenuti nell'accordo pei vini comuni, così da portare a un carico globale di 3 franchi il litro, carico che supera il valore del vino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se si accinga ad accogliere un annoso voto dei cooperatori italiani, e cioè che sia dichiarata esente da imposta di ricchezza mobile, la lavorazione in comune fatta dagli agricoltori associati in cantine sociali, delle sole uve raccolte nei rispettivi fondi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno che siano restituite alla città di Mantova, per essere conservate nel locale Archivio di Stato, le quindicimila pergamene mantovane, trasportate nell'Archivio di Stato di Milano e che costituiscono un prezioso materiale per la storia della prima età del comune di Mantova e del periodo della dominazione bonacolsiana.

« Se non riconosca che sono venute meno le ragioni storiche ed archivistiche che determinarono le concentrazioni avvenute nel 1808 e nel 1844.

« Se non giudichi la restituzione come un adeguato e doveroso riconoscimento da parte dello Stato del contributo di eccezionale impor-

tanza storica recato dal comune di Mantova allo Stato con il deposito dell'Archivio Gonzaga. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Genovesi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere quali attribuzioni siano effettivamente demandate al professor Milosevich per l'organizzazione delle ricerche petrolifere.

« Ed inoltre quali azioni accertatrici dallo stesso professor Milosevich sono state svolte nei principali giacimenti esistenti del Parmense e del Piacentino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Barbiellini-Amidei ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri interessati quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

#### Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che l'ordine del giorno per la seduta di domani reca soltanto: Partecipazione alle onoranze per il 25° anno di Regno di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III. (*Vivi applausi*).

La seduta termina alle 19.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16.*

Partecipazione alle Onoranze per il 25° anniversario di Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.

